

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

214^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,
indi del presidente COSSIGA
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CASTIGLIONE (PSI)	Pag. 3 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		CHIAROMONTE (PCI)	7
Seguito della discussione:		DE CINQUE (DC)	20
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 1985)» (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati):		DE SABBATA (PCI)	31
PRESIDENTE	3 e <i>passim</i>	* GIURA LONGO (PCI)	16 e <i>passim</i>
BOLLINI (PCI)	19	GORIA, ministro del tesoro	5
BONAZZI (PCI)	10 e <i>passim</i>	LOTTI (PCI)	33, 35
* BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le fi- nanze	12 e <i>passim</i>	NONNE, sottosegretario di Stato per il tesoro	34
		* POLLASTRELLI (PCI)	21, 24
		SALVATO (PCI)	34, 35
		Votazione per appello nominale	8

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Bernassola, Boldrini, Fontanari, Mitterdorfer, Mondo, Pirolo, Pollidoro, Riggio, Riva Massimo, Santonastaso, Tomelleri, Vernaschi, Viola.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)» (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1027.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli emendamenti all'articolo 2. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'oggetto dell'emendamento 2.1, che è l'emendamento base in quanto gli altri sono proposte subordinate di correzione di questo testo, già nella mia replica avevo espresso l'opinione in ordine

alla possibilità, attraverso la legge finanziaria, di adottare provvedimenti che modifichino la curva dell'IRPEF e che comportino l'alleggerimento delle attuali aliquote per evitare e correggere gli effetti del *fiscal-drag*.

Ci sono ragioni di ordine sostanziale e di ordine metodologico. Sul piano sostanziale devo ribadire che non solo il principio è giusto, non solo c'è un impegno, assunto anche dal Governo e dalle forze politiche che lo sorreggono, di arrivare rapidamente all'adozione di un provvedimento che intervenga in questa materia, ma c'è anche la spiegazione del momento in cui questo provvedimento deve cadere. Noi, cioè, abbiamo detto che è fondamentale, perchè ad esso si collega, l'approvazione del cosiddetto decreto Visentini e, sulla scia di questa approvazione, far seguire immediatamente il provvedimento che corregga le aliquote dell'IRPEF. La ragione è nel fatto — torno ancora una volta a ricordarlo — che senza la sicurezza dell'approvazione del provvedimento di perequazione fiscale, cioè del decreto Visentini, un provvedimento che intervenisse subito e direttamente nella modifica delle aliquote avrebbe l'effetto di premiare anzitutto gli evasori fiscali, senza ottenere complessivamente quei risultati coordinati di manovra e di correzione della manovra finanziaria che invece è nell'intendimento e nella volontà del Governo conseguire.

BONAZZI. Avete lo strumento del decreto-legge.

CASTIGLIONE, relatore. Certo, abbiamo il decreto-legge, ma dovrei anche richiamarmi alla posizione sin qui tenuta sul «pacchetto» Visentini dal Partito comunista che è stata abbastanza incerta. Ora, sappiamo, per la dichiarazione di ieri del segretario Natta, che lo lascerà passare.

La certezza l'acquisiremo quando sarà trasformato in legge e ci auguriamo che il comportamento del Partito comunista sarà tale da consentire...

CHIAROMONTE. Siamo noi che non abbiamo fatto passare il disegno di legge?

CASTIGLIONE, relatore. Parlo della posizione che il Partito comunista aveva tenuto sino all'altro giorno. Il Partito comunista, nel suo organo centrale, aveva dichiarato di non sapere quale posizione assumere, vedremo cosa accadrà sul decreto Visentini.

CHIAROMONTE. Si rivolga ai socialdemocratici e ai colleghi della Democrazia cristiana.

CASTIGLIONE, relatore. Vedremo poi anche sui comportamenti concreti dove c'è coerenza e dove coerenza non c'è.

Voglio aggiungere che c'è anche un problema di metodo. Noi riteniamo, cioè, che nella legge finanziaria — principi sostenuti anche da parte comunista — non si debbano introdurre norme di carattere sostanziale e, come nella fattispecie, norme che comportino un cambiamento, una riforma della disciplina dell'IRPEF, perchè tale è il contenuto sia pure parziale...

POLLASTRELLI. Sostituisce un comma della finanziaria...

CASTIGLIONE, relatore. Senatore Pollastrelli, le ricordavo poco fa che alla Camera il comportamento, l'atteggiamento del Partito comunista fu diverso da quello che oggi viene assunto. La modifica delle aliquote dell'IRPEF non fu proposta dal Partito comunista alla Camera sulla finanziaria, fu proposta da Democrazia proletaria e dal PDUP. Il Partito comunista con un emendamento a firma Napolitano propose una delega al Governo perchè emanasse entro 60 giorni norme relative alla modifica dell'IRPEF e in particolare alla riduzione delle aliquote per i lavoratori. Furono il PDUP e Democrazia proletaria che proposero un emendamento in molta parte simile a quello che oggi ci pro-

pone il Partito comunista. Era l'emendamento 2.6, a firma Gorla, Capanna ed altri; fu votato a scrutinio segreto e fu respinto anche con il voto del partito comunista italiano. Questo per dire che quando si fanno contestazioni di coerenza bisogna prima ricordarsi di quello che avete fatto alla Camera dei deputati e quello che oggi ci proponete.

Oggi leggevo un fondo del «Corriere della Sera» con il titolo «È ora di ridurre le aliquote», dove si richiama ancora una volta la dichiarazione del ministro Visentini: «Di qui la necessità di una razionalizzazione che permetta di arrivare, in seguito, all'approvazione del decreto Visentini, ad una riduzione delle aliquote, un impegno preciso di Visentini: per me le aliquote sono tutte troppo alte. Non appena conclusa questa vicenda presenterò immediatamente un disegno di legge». Quindi è chiaro ed evidente che l'impegno c'è e riteniamo che sia indispensabile realizzarlo e che ciò debba avvenire attraverso un confronto con le forze sociali e con i sindacati, confronto che è già avviato, perchè dobbiamo discutere anche in relazione alla riforma della struttura del salario e in relazione al problema dell'incidenza che l'accorpamento IVA può produrre sulla scala mobile. Quindi, ripeto, la volontà politica c'è, sicura, in questa direzione.

Un provvedimento di questo tipo ha bisogno del suo approfondimento e della sua verifica. Non si può sparare con un emendamento alla finanziaria. Soprattutto manca — e concludo, signor Presidente — la ragione per cui dovrebbe essere necessariamente nella legge finanziaria. La necessità deriverebbe dalla natura e dalla funzione che ha la legge finanziaria di modificare previsioni di entrata o di spesa, senza la quale modifica non sarebbe possibile, successivamente, adottare il provvedimento che nel caso di specie è oggetto dell'emendamento. Ma nella stessa vostra proposta non si prevede la necessità di modificare l'equilibrio della finanziaria, perchè si dice: «All'onere derivante dalle disposizioni suddette si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni degli articoli della presente legge». Anche dalla formulazione del

vostro stesso emendamento risulta che non c'è necessità di inserirlo nella finanziaria perchè il provvedimento che il Governo e il Parlamento potrà, anzi dovrà assumere — e c'è l'impegno politico ad arrivare rapidamente ad una decisione in questo senso — non è condizionato o impedito dal fatto che non si accolga il vostro emendamento per la stessa espressa formulazione della vostra proposta. Per queste ragioni il relatore esprime parere contrario all'emendamento 2.1.

Conseguentemente, sugli altri due emendamenti, che sono di modifica subordinata al testo dell'emendamento 2.1, esprimo ugualmente parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GORIA, ministro del tesoro. Signor Presidente, il non propriamente brevissimo intervento del senatore Pollastrelli ad illustrazione dell'emendamento mi induce a chiedere alla pazienza degli onorevoli senatori qualche minuto in più della norma per cogliere almeno alcuni spunti che il senatore Pollastrelli ha posto con maggiore evidenza.

A me pare, fra tante altre questioni — che avremo forse modo di approfondire meglio ad una lettura del resoconto stenografico e che non mi sono apparse chiarissime — che l'emendamento sarebbe giustificato sostanzialmente da quattro punti principali: si afferma in primo luogo che la situazione così com'è non è sostenibile; si contrappone, quindi, a questa situazione la soluzione proposta con l'emendamento, ritenuta migliore; si rileva come in ogni caso i lavoratori dipendenti non possano continuare a pagare il maggior carico fiscale del paese; si conclude, tra l'altro, annotando come il Governo abbia dimenticato di confermare i provvedimenti assunti per il 1984.

Su ciascuno di questi quattro punti vorrei chiedere al senatore Pollastrelli se possiamo fare qualche passo avanti sul piano della comprensione della situazione. Poi, dalla comprensione della situazione trarremo, con rispetto reciproco delle posizioni, ciascuno le proprie conclusioni.

La situazione come è? Sono stati fatti accenni a conti: io vorrei esporre un conto in modo tale che si possa dire che è sbagliato qua o è sbagliato là. L'opinione del Governo in Commissione bilancio era stata espressa ritenendo abbastanza rappresentativo dell'universo dei lavoratori dipendenti un soggetto che nel 1984 avesse fatto registrare come reddito imponibile 17 milioni di lire e che questo soggetto avesse una moglie e due figli a carico. La posizione tributaria di tale soggetto — vedo che il senatore Chiaromonte è attento e potrà seguire anche i numeri — appare la seguente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 1984. Su 17 milioni si computa una imposta di 3 milioni e 600.000 lire e, considerando la situazione complessiva, cioè di moglie e di due figli a carico, si arriva ad una detrazione di imposta di lire 786.000. Il risultato è un'imposta netta di 2 milioni e 814.000 lire. Il 1985 dovrebbe vedere questo soggetto sviluppare il proprio reddito del 7 per cento, almeno questo è il caso astratto che facciamo e su cui ci confrontiamo. I 17 milioni salirebbero a 18 milioni e 190.000 lire e l'imposta lorda a 3 milioni e 921.000 lire; le detrazioni, calcolando che nel 1985, così come accadrà nel 1986, in relazione all'anno precedente, sarà fruito dai lavoratori il conguaglio previsto per il 1984, pari al 10 per cento della maggioranza delle detrazioni fisse che, nel loro totale, ammonteranno a 919.000 lire. Il risultato sarà un'imposta netta pari a 3 milioni e 2.000 lire. L'imposta netta è dunque superiore a quella del 1984 del 6,7 per cento. Ci troviamo cioè, almeno in questa situazione, in linea di fatto, a fronte di un reddito che cresce del 7 per cento con un'imposta che cresce del 6,7 per cento: registriamo, sia pure per cifre indubbiamente modeste, un *fiscal drag* negativo.

Nell'ipotesi, questa volta del tutto astratta, che si volesse attribuire al 1984 il conguaglio 1984, che sarà di fatto fruito nel 1985, e al 1985 il conguaglio 1985, che sarà fruito nel 1986 — lo ricordo soltanto per non essere accusato di scegliere dati più favorevoli — il discorso indubbiamente cambia, ma la perdita di valore in funzione dell'imposta è di 70.000 lire l'anno. Ecco perchè credo che, al di là delle procedure, che pure sono di sicuro rilievo, esista un primo elemento che conte-

sta l'urgenza dell'intervento, l'elemento cioè basato sulla situazione com'è.

Seconda osservazione. Sostiene il senatore Pollastrelli: la nostra soluzione è migliore, cioè è capace di dare risposta ai problemi. Non voglio sicuramente commentare questioni anche particolari, però sarei grato ai colleghi se fissassero questo dato che mi pare interessante. Con la soluzione proposta dal senatore Pollastrelli non si annulla il drenaggio fiscale, gli si dà segno negativo, cioè si fa in modo che l'imposta cresca meno del reddito. L'aspetto — mi consentirà il senatore Pollastrelli — abbastanza curioso, è che lo si fa in modo regressivo rispetto ai carichi di famiglia. In altri termini, facendo tre casi presi per esempio, il vantaggio, cioè il guadagno netto che da questa operazione si trarrebbe, sarebbe di oltre 200.000 lire all'anno per un lavoratore senza carichi di famiglia, di oltre 170.000 lire per un lavoratore con due figli ma con la moglie che lavora e si ridurrebbe a 132.000 lire per un lavoratore con moglie e figli a carico. Ho fatto notare questo perchè sta a significare quanto sia impropria, a mio giudizio, la risposta, ma anche quanto sia qualitativamente ambigua.

Terza osservazione: il senatore Pollastrelli sosteneva: non è possibile che si continui a far carico al lavoro dipendente di tutta l'imposta. Io so che è un tema scottante, e ho sempre cercato di evitare di affrontarlo, però qualche elemento di verità andrà pur dato.

Io vorrei rilevare che, se valutiamo — come pare a me abbastanza proprio fare — il rapporto fra le imposte versate dai lavoratori in attività e dai pensionati con il totale delle imposte versate sui vari tipi di reddito, avendo noi un sistema articolato che colpisce ogni tipo di reddito con una imposta specifica, l'incidenza di questa operazione è sostanzialmente inferiore al 50 per cento. (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, concludo rapidamente perchè non mi pare che ci sia grande interesse.

È vero, come si notava, che questa incidenza, se commisurata soltanto all'IRPEF, cioè all'imposta progressiva proporzionale, sale a valori intorno al 73 per cento. Però vorrei anche richiamare rapidissimamente l'attenzione sul fatto che, se commisuriamo i red-

diti percepiti dalle famiglie sotto il titolo «lavoro dipendente e prestazioni sociali», sul complesso stimato dei redditi soggetti a IRPEF, arriviamo a circa il 66-67 per cento che si ragguaglia pressochè all'unità se solo non dimentichiamo — cosa che qualche volta facciamo — che per un intero settore, l'agricoltura, per volontà esplicita abbiamo scelto la non tassazione sul piano dell'imposta personale progressiva, perchè l'applicazione del metodo catastale è ovviamente una non tassazione, giusta o sbagliata che sia, ma questo è un altro discorso. In parole povere, il carico di imposizione IRPEF per il lavoro dipendente si ragguaglia al 48 per cento circa del totale delle imposte dirette; si ragguaglia al 73 per cento dell'IRPEF ma incide del 67-68 per cento sul complesso dei redditi assoggettabili ad IRPEF e si ragguaglia ad oltre il 70 per cento con la correzione relativa al settore dell'agricoltura.

Ultimo accenno, signor Presidente. Se non ho colto male, ma se così è accaduto me ne scuso in anticipo, il senatore Pollastrelli obiettava la mancata conferma degli aggiustamenti di imposizione previsti per il 1984.

Il penultimo comma dell'articolo 2, se non leggo male, ma il sottosegretario Bortolani mi assisterà, recita: «A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonchè gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953», cioè quali determinati con il decreto del Ministro delle finanze datato 7 dicembre 1984 di cui oggi si discute l'applicazione. Mi sembra che la norma sia tale non solo da consentire, come era già previsto, il conguaglio per il 1984, ma da rendere queste modifiche permanenti nel sistema. La norma stessa — lo ricordo solamente per quanti fossero distratti — prevede che alla fine di questo anno il meccanismo si ripeta e che, a seconda dell'andamento dell'inflazione, le detrazioni vengano adeguate in modo da conguagliare il 1985 e, come è verosimile, essere rese permanenti per l'intero sistema.

Tutto ciò premesso, signor Presidente, il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

CHIAROMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAROMONTE. Signor Presidente, onorevoli senatori, i senatori comunisti voteranno, ovviamente, a favore dell'emendamento che è stato illustrato ieri. Nel motivare le ragioni di questo voto favorevole vorrei tornare su un argomento che non mi pare in discussione. Tutti hanno ammesso, infatti, che il problema ha una sua rilevanza e urgenza (parlo della riforma dell'IRPEF) allo scopo di eliminare o ridurre drasticamente il drenaggio fiscale non soltanto a danno dei lavoratori dipendenti, bensì anche di coloro che percepiscono un reddito inferiore ad un certo importo.

Questo problema va affrontato e risolto con urgenza per almeno due ragioni politiche. La prima ragione politica è quella illustrata nei giorni scorsi dall'ultimo rapporto Centro Europa di ricerche, che, voglio ricordarlo, è diretto da Giorgio Ruffolo e Luigi Spaventa. In questo rapporto si esaminano alcune conseguenze inflazionistiche che avrà la parte della legge Visentini, oggi decreto, relativa all'accorpamento dell'IVA. Questo effetto inflazionistico sarà immediato. Quella del decreto Visentini è una misura che abbiamo sempre considerato giusta e che abbiamo sempre richiesto. Tuttavia, nell'immediato, come è dimostrato da quel rapporto, avrà una certa conseguenza inflazionistica, tant'è che la Presidenza del Consiglio ha diramato una nota in cui si dice che bisog-

rebbe lavorare per la sterilizzazione degli effetti sulla scala mobile di questa misura.

Sorge a questo punto il problema di una controversia con i sindacati: se ciò possa essere fatto in base all'accordo del 22 gennaio 1983. Non voglio entrare nel merito di questa discussione, che pure esiste, però voglio dire che gli estensori del rapporto CER ritengono che si può trattare con il movimento sindacale anche per ottenere la sterilizzazione, sulla scala mobile, degli effetti dell'accorpamento IVA, a condizione che si intervenga subito sull'IRPEF.

La seconda ragione è ancora più di fondo. Tutti siamo preoccupati — e credo anche gli uomini del Governo lo siano — delle difficoltà che non sembrano avviate a soluzione nelle relazioni industriali del nostro paese e nei rapporti tra Confindustria e sindacati per quanto riguarda, appunto, i problemi della riforma della struttura del salario e della stessa scala mobile. Mi sembra che sia una cosa ovvia, onorevole Goria, pensare che questa riforma della struttura del salario e questa riforma della stessa scala mobile possano avere qualche speranza di andare in porto soltanto alla condizione che ci sia un intervento deciso e massiccio sull'IRPEF. Però subito, onorevole Castiglione: subito.

Questa è la questione: noi siamo un'assemblea politica, onorevole Ministro del tesoro, onorevole relatore, onorevoli colleghi, e la questione politica sta in questi termini.

Noi avevamo proposto, lo sapete, discutendosi la legge Visentini anche qui al Senato, che si procedesse ad una riforma dell'IRPEF complessiva e generale a partire dal 1° gennaio 1985. Il ministro Visentini replicò e disse che condivideva la necessità e l'urgenza di questa misura di riforma, ma che tuttavia, per una serie di motivi, non riteneva possibile attuarla dal 1° gennaio 1985, e perciò si impegnava a studiarla per il 1° gennaio 1986.

Presidenza del presidente COSSIGA

(Segue CHIAROMONTE). Da ciò nacque, senatore Castiglione, la proposta avanzata alla Camera dall'onorevole Napolitano, di

una delega al Governo affinché provvedesse sulla questione. Quando fu proposta quella delega noi eravamo fermi su questa posizio-

ne e vi era la possibilità che nella legge Visentini fosse accolta la nostra richiesta.

Il movimento sindacale italiano, unito in tutte le sue componenti, CGIL, CISL e UIL, ha proposto misure transitorie per il 1985, in attesa che si vada alla riforma complessiva e generale dal 1° gennaio 1986. Con i nostri emendamenti non abbiamo fatto altro che riproporre le richieste del movimento sindacale unitario. Non si tratta, onorevole Castiglione, di inserire nella legge finanziaria materie che non vi hanno attinenza, tant'è che nella legge finanziaria che stiamo discutendo è già inserita una norma di questo tipo, che però noi riteniamo insufficiente e da modificare; comunque non si tratta di una materia nuova di cui chiediamo l'inserimento nella legge finanziaria.

Pertanto, onorevoli colleghi, vi prego di accogliere questo emendamento, innanzitutto per motivi di giustizia fiscale, per facilitare anche il cammino del decreto-legge Visentini e per rispondere ad un'esigenza che è stata avanzata in modo unitario dal movimento sindacale e che, ripeto, può facilitare sbocchi positivi sia per la riforma della struttura del salario, sia per la riforma della scala mobile.

Per quanto riguarda le argomentazioni di merito che sono state svolte poco fa dal ministro Gorla non vorrei intervenire. Soltanto, ad ascoltarlo, mi sembra che vi sia, nella sua argomentazione, qualche punto non chiaro. Ad ogni modo sono disposto ad approfondire la questione in questa o in altra sede: l'importante è, onorevoli colleghi, che si stabilisca nella legge finanziaria che il Parlamento ha compreso il valore della questione e intende risolverla in un modo giusto.

Vorrei infine far notare ai compagni socialisti, ed anche all'onorevole Castiglione, che ricorda sempre i precedenti della Camera, che quando abbiamo presentato alla Camera un emendamento sulla legge Visentini, analogo a quello che adesso va in votazione, il Gruppo socialista dichiarò che era disposto ad astenersi perchè ne riconosceva il valore ai fini della equità fiscale e ai fini di sbloccare la situazione difficile nel campo delle relazioni industriali.

Detto questo, prego tutti i colleghi di prendere in seria considerazione il nostro emen-

damento e di approvarlo, perchè questo contribuirebbe a migliorare la situazione complessiva non solo della giustizia fiscale ma delle relazioni industriali nel nostro paese. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bonazzi, Bisso, Cascia, Comastri, Guarascio, Giustinelli, Lotti, Rasimelli, Pollastrelli, Taramelli, De Sabbata, Vitale, Bollini, Rossanda, Cali, Felicetti, Benedetti, Visconti e Giacchè hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 2.1 sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento 2.1 risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Chiaromonte).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Chiaromonte.

ROSSI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Alberti, Alici, Angelin, Antoniazzi, Baiardi, Battello, Bellafiore, Benedetti, Berlinguer, Biglia, Bisso, Bollini, Bonazzi, Botti, Bufalini,

Cali, Calice, Canetti, Cannata, Carmeno, Cascia, Cavazzuti, Cheri, Chiarante, Chiaromonte, Colajanni, Comastri, Consoli, Cosutta, Crocetta,

De Sabbata, De Toffol, Di Corato,

Enriques Agnoletti,

Fanti, Felicetti, Ferrara Maurizio, Flamigni, Gherbez, Giacchè, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giustinelli, Gozzini, Graziani, Grossi, Guarascio,

Iannone, Imbriaco,

Lotti,

Macaluso, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Martorelli, Mascagni, Meriggi, Miana, Milani Armelino, Milani Eliseo, Montalbano, Morandi,

Napoleoni, Nespolo,

Ossicini,

Papalia, Pasquini, Pasquino, Pecchioli, Perina, Petrarra, Pieralli, Pingitore, Pintus, Pollastrelli, Pollini, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Ricci, Rossanda, Russo, Salvato, Stefani,

Taramelli, Tedesco Tatò, Torri,

Urbani,

Valenza, Vecchi, Vecchietti, Visconti, Vitale, Volponi.

Rispondono no i senatori:

Abis, Accili, Aliverti, Angeloni, Avellone, Baldi, Barsacchi, Bastianini, Beorchia, Boggio, Bombardieri, Bompiani, Bonifacio, Bozzello Verole, Brugger, Buffoni, Butini,

Campus, Carollo, Cartia, Cassola, Castelli, Castiglione, Cavaliere, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi, Collella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Condorelli, Conti Persini, Costa, Covatta, Covi, Curella,

Damagio, D'Amelio, De Cinque, Degan, Degola, Della Briotta, Del Noce, Diana, Di Lembo, Di Nicola, Di Stefano,

Fabbri, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Fiocchi, Fontana, Foschi, Franza, Gallo, Garibaldi, Genovese, Giacometti, Giust, Greco, Gualtieri,

Ianni,

Jannelli, Jervolino Russo,

Kessler,

Lapenta, Leopizzi, Lipari,

Malagodi, Mancino, Maravalle, Marchio, Marinucci Mariani, Martini, Masciadri, Melandri, Melotto, Meoli, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri,

Orciari, Orlando,

Pacini, Padula, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Parrino, Pastorino, Patriarca, Pavan, Petrilli, Pinto Biagio, Pinto Michele, Postal,

Rebecchini, Riva Dino, Romei Roberto, Rossi, Rubbi, Ruffino, Rumor,

Salvi, Santalco, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sellitti, Signorello, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella,

Tanga, Tarabini, Taviani, Toros, Triglia, Trotta,

Vassalli, Vella, Venanzetti, Venturi, Vitalone,

Zaccagnini.

Sono in congedo i senatori:

Bernassola, Boldrini, Fontanari, Mitterdorfer, Mondo, Pirollo, Pollidoro, Riggio, Riva Massimo, Santonastaso, Tomelleri, Vernaschi, Viola.

(Nel corso della votazione assume la Presidenza il vice presidente Della Briotta).

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori:

Senatori votanti.....	236
Maggioranza	119
Favorevoli	95
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

“ I soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 devono operare, anche nei confronti dei non residenti, una ritenuta del 18 per cento con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati agli articoli 27 e 30. La ritenuta deve essere operata anche sui proventi di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del citato decreto e su quelli previsti al secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La ritenuta è a titolo di imposta nei confronti dei soggetti non residenti, delle persone fisiche, delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dei soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. In tutti gli altri casi la ritenuta è applicata a titolo di acconto. Queste disposizioni si applicano anche alla ritenuta prevista al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, ed anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori di obbligazioni e titoli similari alla scadenza ed il prezzo di acquisto. Le disposizioni stesse non si applicano nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Resta ferma la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 ”

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è modificato come segue:

a) alla lettera f) le parole: “ commi terzo e quinto ” sono sostituite con le altre: “ diversi da quelli indicati alle lettere d) ed e) ”;

b) alla lettera d) le parole: “ primo comma ” sono sostituite con le altre: “ su interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari compresi i titoli di cui al secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ”;

c) alla lettera e) le parole: “ secondo comma ” sono sostituite con le altre: “ su interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti dall'amministrazione postale e dalle aziende ed istituti di credito ” ».

Se dopò l'entrata in vigore della presente legge viene modificata l'aliquota base dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ritenuta del 18 per cento prevista precedentemente deve variare in misura tale da farne coincidere la misura con quella della citata aliquota base dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa disposizione non si applica alla ritenuta applicabile agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti dall'amministrazione postale e dalle aziende ed istituti di credito ai depositari ed ai correntisti ».

2.0.1 POLLASTRELLI, ANDRIANI, BONAZZI, CALICE, ALICI, CROCE, POLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BONAZZI. Onorevoli colleghi, con questo emendamento noi riproponiamo una delle questioni di fondo del nostro ordinamento tributario: quella della tassazione dei redditi da capitale, ed è evidente il collegamento tra questa proposta ed il provvedimento fiscale, che si è tradotto, in questi giorni, in un decreto, per una più adeguata tassazione dei redditi autonomi.

Perchè sia a tutti chiaro quanto profondo e intollerabile sia lo squilibrio tra la tassazione dei redditi complessivamente da lavoro, lavoro autonomo o lavoro dipendente ed i redditi che derivano da capitale, indicherò qual è il trattamento che a questo tipo di redditi, secondo la loro varia natura, viene riservato.

Voglio premettere che nessuno si nasconde — neppure noi — quanto sia esplosivo affrontare il tema della tassazione dei redditi da capitale, proprio perchè il ruolo da essi svolto nel nostro ordinamento e il loro trattamento fiscale è andato via via costituendo una componente patologica, ma organica, rispetto all'equilibrio economico ed alle prospettive di sviluppo così come sono state costruite in questi anni.

Non v'è dubbio che in un ordinamento economico equilibrato ed in un sistema fiscale equo i redditi da capitale — direi quasi, a maggior ragione, rispetto agli altri redditi — vanno soggetti, in base al principio contenuto nella Carta costituzionale, ad una tassazione che presenti i caratteri della progressività in rapporto al complesso del reddito conseguito da ciascun soggetto fisico o giuridico.

Pertanto, il reddito proveniente da una qualsiasi utilizzazione del risparmio — sia investito in azioni, in obbligazioni, in depositi bancari o in prestiti allo Stato — dovrebbe confluire nel reddito complessivo di ciascun soggetto ed essere esente da tasse, se con il reddito da capitale il soggetto non raggiunge il minimo per la tassazione; essere tassato con la aliquota minima (quindi al 18 per cento) se rientra nella fascia che, in base alla unica imposta veramente progressiva del nostro ordinamento, l'IRPEF, è colpita con questa aliquota per giungere poi fino ad aliquote del 60 e più per cento se concorre a formare redditi tassati con aliquote di questa misura.

È quindi chiaro che, qualunque sia la loro entità, se i redditi da capitale sono sottratti alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF si determina un'area molto vasta, di redditi e quindi di cittadini, diversamente distribuita, entro cui il principio della progressività dell'imposta non funziona più.

Questo in teoria, ma l'impegno costituzio-

nale e politico, da parte nostra, dovrebbe essere quello di tendere a questo obiettivo. Dico tendere ed il nostro emendamento si propone proprio questo: non di raggiungere subito tale obiettivo, ma di fare un passo in questa direzione, perchè — come prima ricordavo — il ruolo degli investimenti da capitale, degli impieghi finanziari, e quindi dei redditi che ne derivano, ha assunto nella nostra economia una funzione, allo stesso tempo, patologica e fisiologica.

Basti dire — ma questo dato complessivo forse è il meno significativo anche se ha certamente il suo peso — che al 31 dicembre 1983 gli impieghi finanziari del reddito ammontavano a 1.136.000 miliardi di lire, pari a circa due volte e mezzo il prodotto interno lordo.

Di per sè, questa cifra non è particolarmente significativa: indica soltanto la propensione al risparmio, che nel nostro paese è sempre stata molto elevata.

Più significativa è la ripartizione degli impieghi. Tra le varie forme di impiego la parte più consistente di questo risparmio viene investita in titoli di Stato, libretti postali e buoni fruttiferi postali, serve cioè a finanziare le attività pubbliche (in complesso si tratta di circa 450.000 miliardi). La maggior parte, se si escludono i libretti di risparmio postale, dei redditi derivanti dall'investimento di questi 450.000 miliardi, è esente da imposte e se su 450.000 miliardi si calcola anche un rendimento che si aggira intorno al 10-15 per cento, un rendimento molto modesto, è facile calcolare che si arriva attorno ai 50-60.000 miliardi di redditi che vengono acquisiti dai vari soggetti e che sono esenti; 372.000 miliardi sono, invece, il risparmio in depositi presso istituti di credito ed hanno un trattamento che oggi è di una ritenuta a titolo di imposta, e quindi una ritenuta secca, del 25 per cento.

Circa 100.000 miliardi sono investiti in obbligazioni di vario tipo. La ritenuta, anche questa a titolo di imposta, che viene operata sui redditi derivanti da questi centomila miliardi, è del 12,50 per cento. Circa 10.000 miliardi sono investiti in titoli, fondi comuni mobiliari e immobiliari e in titoli atipici; la tassazione dei redditi derivanti da tali inve-

stimenti è, per una parte, dello 0,25 per cento sul patrimonio e per i fondi comuni immobiliari è del 18 per cento sul rendimento.

Se si scorrono queste aliquote si deve concludere che la maggior parte di questi redditi è tassata con aliquote inferiori all'aliquota minima dell'imposta sulle persone fisiche, cioè al 18 per cento (soltanto gli interessi bancari arrivano al 25 per cento), e comunque con aliquote che sono vicine all'aliquota più bassa e non invece, come dovrebbe avvenire, vicine all'aliquota più alta, salvo eventuale conguaglio in sede di imposta personale sui redditi. Che sia giusto procedere in questi termini si può ricavare anche dal fatto che gli altri paesi dell'Europa occidentale, all'infuori del nostro, che tassano questi redditi a titolo di imposta — e quindi non li fanno concorrere alla formazione del reddito imponibile per l'imposta personale — li tassano con ritenute che sono molto vicine non al minimo, ma al massimo dell'aliquota prevista per l'imposta personale e ciò è logico, anche perchè altrimenti si offrirebbe ai grossi redditi una possibilità di sottrarre una parte importante della loro consistenza all'imposta progressiva.

È chiaro anche che, se si favoriscono gli impieghi finanziari, si scoraggiano anche gli impieghi produttivi. Infatti il fenomeno clamoroso che si è verificato nel corso di questi anni, e che viene leggermente contrastato con il provvedimento che il Governo si è finalmente deciso ad adottare, che impedisce la deduzione degli interessi bancari fino alla concorrenza del reddito dei titoli di Stato, si basa appunto sulla propensione che si è determinata, stante questo tipo di tassazione anche nelle banche e nelle imprese, di destinare le proprie risorse piuttosto che a investimenti produttivi a investimenti finanziari perchè, in definitiva, il rendimento era maggiore e non si correva alcun rischio. Questo è il quadro.

Dicevo prima che noi stessi ci rendiamo conto che questa situazione deve essere affrontata gradualmente. Ma deve essere affrontata. Un primo passo, che noi proponiamo con questo emendamento, è quello di tassare tutti i redditi da capitale, esclusi i

titoli di Stato, con l'aliquota minima prevista per l'imposta personale sui redditi, e cioè con il 18 per cento. In questo modo si introdurrebbe una equiparazione in un'area in cui c'è estrema varietà di tassazione e in cui, quindi, sono presenti anche elementi che distorcono la concorrenza e si avvierebbe una tassazione a regime man mano che il fenomeno del massiccio ricorso ai titoli di Stato si ridurrà, naturalmente collegato all'andamento del disavanzo del bilancio dello Stato, per arrivare ad una tassazione che corrisponda al principio costituzionale secondo cui ogni contribuente deve essere tassato per la sua capacità contributiva e secondo un criterio di progressività.

Queste sono le ragioni per cui chiediamo che nel provvedimento sia introdotta una misura che avvii un regime di maggiore giustizia fiscale nell'ambito dei redditi da capitale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario proprio per le premesse svolte dal senatore Bonazzi nell'illustrare l'emendamento. Si tratta di materia connessa al decreto-legge Visentini e quindi non pare al relatore, anche richiamando le motivazioni già date sui precedenti emendamenti, che la sede per trattare la materia sia questa, ma che sia quella di specifici provvedimenti legislativi di merito.

* **BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore, con un brevissimo riferimento.

L'argomento è estremamente importante e attuale, ha trovato una sua prima risposta, anche se in termini insufficienti, come del resto ammetteva il senatore Bonazzi, sulla indeducibilità degli interessi passivi. Inoltre si tenta di regolamentare il tutto in sede di testi unici che sono in fase di esame. Per la parte centrale — l'intera materia è appunto allo studio — e per la parte finale dell'emendamento mi pare che abbia già dato una risposta compiuta il ministro Gorla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. ...

«Qualora il tasso di incremento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo superi nel 1984 il tasso programmato del 10 per cento, il Governo è delegato ad emanare un provvedimento avente forza di legge volto ad assicurare ai lavoratori dipendenti e pensionati un rimborso *una tantum* dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari, per ciascun settore di attività economica, alla eventuale differenza tra la retribuzione media del settore nel 1983, aumentata in misura corrispondente all'incremento effettivo dei prezzi al consumo nel 1984, e la retribuzione media effettivamente verificatasi nello stesso settore nel 1984.

Il rimborso di imposta dovrà avvenire a cura dei sostituti di imposta in occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di febbraio 1985».

2.0.2 POLLASTRELLI, BONAZZI, ANDRIANI,
CALICE, BOLLINI, ALICI, CROCETTA,
VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BONAZZI. Si tratta di un emendamento che è stato ripresentato in Aula, nei cui confronti — ed in proposito mi consultavo poco fa con il collega Volponi — non so bene che espressione usare. Infatti mi sembra un po' troppo pomposo parlare di memoria storica, anche se l'espressione è molto in voga. Qui però non si tratta tanto di scomodare la storia. Avevo quindi proposto di fare appello alla memoria «cronica» poichè si tratta di ricordare quanto è avvenuto ieri o ieri l'al-

tro, non storia, quindi, ma cronaca, e perchè mi sembra che nei confronti di questa materia si verifichi, al contrario, un fenomeno di dimenticanza cronica. Tale dimenticanza riguarda la proposta che il Governo aveva formulato alle organizzazioni sindacali con il famoso, o famigerato, accordo dell'aprile 1984. A proposito di tale accordo, onorevole Bortolani, vorrei veramente sapere chi ha scritto il capitolo «fisco» del protocollo dell'aprile di quest'anno. Una penna, infatti, certamente lo ha scritto e si tratterà sicuramente di una penna dell'area del Ministero delle finanze, anche se ho sentito dire proprio da lei, onorevole Bortolani, che del provvedimento Visentini aveva vergato un solo articolo e che tutto il resto le era perfettamente sconosciuto. Comunque qualcuno deve aver pur scritto il seguente periodo: «Qualora il tasso medio annuo effettivo così depurato superi il tasso programmato e le retribuzioni risultino inferiori al tasso medio annuo effettivo, verranno approntate per il 1985 opportune misure di garanzia a favore delle retribuzioni attraverso interventi fiscali o parafiscali».

Gli altri impegni che riguardano la materia fiscale, come abbiamo rilevato altre volte, sono espressi in modo relativamente generico. Infatti, per quanto riguarda l'accertamento per coefficienti, si usa genericamente l'espressione «accertamenti di redditi presuntivi» dalla quale possono derivare cose molto diverse. L'espressione usata in questo caso, invece, è molto precisa, tant'è vero che ogni volta che abbiamo sollevato questo problema nessuno ha potuto negare l'esistenza di tale impegno ed il fatto che andava onorato.

Ricordo che già in occasione dell'esame del provvedimento riguardante il taglio della contingenza, richiamai quanto il qui presente collega Pagani aveva scritto nella sua relazione di minoranza: «La CISL e la UIL giudicano opportuno l'inserimento nel decreto di precise misure che definiscano gli interventi fiscali e parafiscali previsti dall'intesa a salvaguardia del salario reale qualora il tasso medio annuo effettivo d'inflazione superi il tasso programmato».

A sua volta il collega Rubbi, nel redigere il parere della Commissione finanze e tesoro,

nel maggio di quest'anno, sul provvedimento per il taglio della contingenza, scriveva che era implicito che si sarebbero dovute adottare misure e integrare il provvedimento con una norma attraverso cui fosse assicurata, per il 1984, l'invarianza del livello delle retribuzioni reali, anche nell'eventualità in cui il tasso di inflazione medio annuo effettivo depurato avesse a superare il tasso programmato. Alla Camera dei deputati un ordine del giorno firmato dagli onorevoli Rognoni, Gitti, Cristofori, Formica, Reggiani, Bozzi, presentato in relazione alla conversione in legge del decreto-legge sul taglio della scala mobile, tra l'altro impegnava il Governo ad adottare le misure previste nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984, qualora le retribuzioni risultassero inferiori al tasso medio effettivo di inflazione, con interventi fiscali e parafiscali.

Ora è certo, ormai possiamo dirlo con sicurezza, che non il tasso tendenziale — spesso si gioca banalmente sulla scarsa conoscenza che nell'opinione pubblica in genere vi è circa la differenza tra tasso tendenziale e tasso medio annuo — ma il tasso medio annuo effettivo, per il 1984 sarà superiore al 10 per cento e vicino all'11 per cento. Il 10,8 per cento, il 10,9 per cento: lo vedremo tra poco. Probabilmente ormai lo si può già determinare con approssimazione molto vicina alla verità. Quindi è certo che il tasso medio annuo effettivo di inflazione sarà superiore a quello cui era condizionata l'accettazione — anche da parte di chi l'ha accettata — del taglio dell'indennità di contingenza.

Ogni volta che noi abbiamo presentato la traduzione in norma di questo impegno, sia in occasione del decreto sul taglio della scala mobile, sia in ogni altra occasione, ci è stato risposto che nel merito — lo hanno detto il senatore Pagani, il senatore Rubbi e diversi altri — si era d'accordo; anzi, questo doveva essere un impegno imprescindibile. Però — si diceva — quella non era la collocazione giusta e si sarebbe dovuto trovare un diverso strumento legislativo per affrontare questo tema. Ormai siamo a pochi giorni dalla scadenza dell'anno. Il provvedimento dovrebbe essere adottato entro l'anno, pur essendo di molto minore entità rispetto all'urgenza dei

provvedimenti che riguardano il trattamento fiscale dei lavoratori autonomi. Ancora, dall'aprile 1984 non si è trovata la collocazione giusta per adempiere l'impegno. Ci auguriamo che questa volta la contraddizione propria della maggioranza, che dice di essere d'accordo sul merito, ma non sul metodo (come sempre questo è un argomento per non dire che non c'è un accordo sul merito e per evitare di esporsi ad una contestazione) sia risolta con l'approvazione della nostra proposta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Signor Presidente, devo far rilevare che questo emendamento, per la sua natura, dovrebbe avere piuttosto la forma dell'ordine del giorno, che non quello di una norma da introdurre nella legge finanziaria, soprattutto per il fatto che comporterebbe una delega al Governo a legiferare. Vorrei ricordare, per questo e per altri emendamenti, l'ordine del giorno che abbiamo approvato ieri, a firma dei senatori Ferrari-Aggradi ed altri, cioè l'impegno che ci siamo assunti a non forzare l'uso della legge finanziaria per finalità e con l'introduzione di norme che nulla hanno a che vedere rispetto al ruolo e alla funzione che essa ha. Io credo che il principio contenuto in questo emendamento, come altri che verranno, è cosa che non può trovare assolutamente collocazione nella legge finanziaria: mai nella legge finanziaria si è ritenuto di introdurre norme di delega a legiferare. Quindi, se vogliamo essere coerenti con ciò che abbiamo votato tutti assieme ieri sera, dovremmo cercare di non introdurre norme di questo tipo nel testo della legge finanziaria. (*Proteste dall'estrema sinistra. Commenti dei senatori Bonazzi e Bollini*). Per queste ragioni, esprimo parere contrario.

* **BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, il Governo condivide le osservazioni del relatore con questa sua propria riflessione: l'argomento trova, a nostro avviso, una risposta — anche se non perfetta — nel decreto ministeriale del 7

dicembre 1984. Non perfetta, ho detto, senatore Bonazzi, perchè i conti sono ancora da definire sul tasso di inflazione che si verificherà mediamente a fine anno.

Di conseguenza, non è possibile superare il 10 per cento, come è stabilito, del resto, dalla legge del 26 febbraio 1983, n. 53, e pertanto non si può accettare neanche la seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Devo dire, Signor Presidente, che mi è venuta in mente la storia di quel condannato a morte che aveva chiesto una sola condizione, quella di poter scegliere lui l'albero a cui doveva essere impiccato.

PRESIDENTE. Si trattava di Bertoldo.

BONAZZI. Sì, era Bertoldo, e avrebbe dovuto scegliere lui l'albero a cui avrebbe dovuto essere impiccato, e ancora, naturalmente, non lo ha trovato. Come ancora, naturalmente, la maggioranza non ha trovato il provvedimento in cui inserire l'adempimento del suo impegno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. ...

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

«L'esenzione non si applica se i redditi di cui al comma precedente sono conseguiti

nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato o mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso e comunque se percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice, da soggetti di cui alle lettere a), b), d) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598».

2.0.3 POLLASTRELLI, ANDRIANI, BONAZZI, CALICE, ALICI, BOLLINI, CROCCETTA, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BONAZZI. Lo illustrerò brevissimamente. (*Commenti dal centro*). Signor Presidente, devo prima pregarla di introdurre una correzione, perchè l'emendamento va così modificato: «L'esenzione non si applica se i redditi di cui al comma precedente, relativi a titoli emessi dopo l'entrata in vigore di questa legge...» lasciando tutto il resto invariato.

Spiego la motivazione di questo emendamento che è già contenuta nell'illustrazione, che ho fatto, dell'emendamento 2.0.1. Mentre l'emendamento 2.0.1 si riferiva a tutti i redditi da capitale escluse le azioni e i titoli di Stato, questo emendamento si riferisce esclusivamente ai titoli di Stato in possesso di imprese o banche, ed è la soluzione più organica del problema che affronta anche il decreto che prima richiamavo, che interessa i titoli di Stato in possesso sempre di banche o di imprese, adottato dal Governo alcuni giorni fa.

Con quel decreto si elimina un vantaggio, che è quello della deduzione degli interessi, quando il danaro preso a prestito è servito per l'acquisto di titoli di Stato. Con quella soluzione si elimina un vantaggio, ma non si porta a tassazione, per quel tipo di soggetti, il reddito dei titoli di Stato, e quindi non si affronta il problema che noi abbiamo posto — e che tanti hanno posto — e che costituisce, lo ripeto, un elemento distorsivo di tutto il sistema tributario, cioè quello di cominciare non ad eliminare vantaggi conseguenti, ma a tassare i redditi dei titoli di Stato. Anche qui la nostra proposta è di gradualità. Intanto, come abbiamo precisato con la modifica che ho annunciato poco fa, chie-

diamo che la misura valga per i titoli emessi dopo l'entrata in vigore di questa legge per rispettare un principio di fondo: che lo Stato non modifica gli impegni assunti nei confronti dei cittadini in corso di svolgimento di una obbligazione che è già stata stipulata.

Limitiamo la tassazione ai titoli di Stato in possesso di banche e di imprese, che non sono poca cosa, onorevoli colleghi, perchè dai dati più recenti risulta che su 350.000 miliardi di risparmio investiti in titoli di Stato circa 150.000 miliardi sono nel portafoglio di banche e di imprese. Adottando la misura che proponiamo, questi redditi saranno anzitutto soggetti all'IRPEG e di conseguenza confluiranno nei redditi imponibili degli azionisti o dei soci delle singole imprese, per cui saranno tassati secondo le aliquote dell'imposta sulle persone fisiche che a ciascuno spetta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Il relatore è contrario.

* **BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo dichiara di essere contrario. Si tratta di materia in evoluzione che avrà nel prossimo anno una precisazione con disegni di legge che saranno presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Pollastrelli ed altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. ...

«Il Governo è delegato ad emanare entro e non oltre il 30 aprile 1985 norme per la

ricostruzione del catasto edilizio urbano. Tali norme devono specificare le forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti locali e devono prevedere la finalizzazione della stima alla determinazione del valore del bene immobile, tenendo conto:

- a) della localizzazione;
- b) della vetustà;
- c) della destinazione d'uso;
- d) della tipologia;
- e) della qualità edilizia;
- f) della dotazione di impianti».

2.0.4 **GIURA LONGO, ANDRIANI, POLLASTRELLI, CALICE, BOLLINI, CROCCETTA, ALICI, VITALE**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* **GIURA LONGO.** Signor Presidente, non occorrono molte parole per illustrare questo emendamento e per chiarire, in questa sede, le ragioni che ci hanno indotto a presentarlo. Questo emendamento riguarda la situazione del catasto edilizio urbano che tutti conosciamo. Inoltre altri emendamenti che abbiamo presentato e che mi riservo di illustrare nel corso della discussione fanno riferimento al catasto rurale. Tutte queste proposte che abbiamo avanzato tendono a completare il quadro delle nostre richieste che hanno come fine la correzione di determinate storture nella politica fiscale del nostro paese, proprio nel momento in cui l'opinione pubblica è stata direttamente investita dalla questione della equità fiscale.

Abbiamo strutturato queste nostre proposte, come è già stato osservato dai colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti in questa discussione, in particolare il senatore Pollastrelli ed il senatore Bonazzi, ricollegandoci al discorso sull'equità fiscale, articolando la nostra azione in queste tre direzioni specifiche, su cui richiamiamo l'attenzione del Parlamento: la correzione del *fiscal drag*, la questione relativa alle rendite finanziarie e quella relativa al censimento del patrimonio immobiliare nel nostro paese come premessa indispensabile per poter poi giungere all'introduzione della patrimoniale. Per que-

sto, dicevo, abbiamo voluto presentare intanto l'emendamento che si riferisce al catasto edilizio urbano, pur tenendo presente quel che il pacchetto Visentini aveva previsto e che ora, in qualche modo, è stato inserito nel decreto che ormai è già al nostro esame.

Quindi posso anche richiamare le questioni che avevamo sollevato in quest'Aula ed anche in Commissione finanze a proposito del nostro giudizio sul catasto edilizio urbano, così come il Governo ha inteso disciplinarlo nel pacchetto Visentini. Non ci soddisfa la soluzione che il Governo ha voluto dare al problema e per questo riteniamo che sia importante ancora un momento di riflessione.

Voglio soffermarmi su due punti fondamentali: il primo è quello relativo allo stato attuale del catasto e quindi delle operazioni di censimento delle unità immobiliari. Ricordiamo tutti come nelle scorse settimane vi sia stata, tra l'altro, una polemica per il rilievo che la Corte dei conti ha avanzato circa lo stato del catasto urbano nel nostro paese e sappiamo anche come la direzione generale dell'amministrazione finanziaria, pur non condividendo le cifre che la Corte dei conti ha indicato, non ha tuttavia potuto non ammettere che esiste un forte ritardo nel censimento del patrimonio immobiliare urbano del nostro paese. Lo stesso direttore generale ha cercato di quantificare questo ritardo indicando la cifra di almeno un milione e mezzo di unità immobiliari non censite nel nostro paese. Di per sé questa è una cifra enorme se si pensa che in questo modo permane la grande confusione sull'accertamento del reddito derivante da questo immenso patrimonio immobiliare, determinando, di fatto, un'erosione della base imponibile. Questa è una questione su cui intendo, per un momento ancora, soffermarmi: se solo pensiamo, secondo i dati che il libro bianco del Ministero delle finanze ha diffuso nel corso di quest'anno, alla composizione percentuale del reddito imponibile IRPEF, così come si evince dalle tabelle pubblicate dal Ministero delle finanze, constatiamo una erosione della base imponibile che interessa complessivamente i fabbricati che scendono percentualmente tra il 1980 ed il 1981 dal 2,9

al 2,7 per cento. Pertanto i fabbricati concorrono a comporre il reddito imponibile dell'IRPEF per una parte che si riduce sostanzialmente nel tempo, laddove, per esempio, il lavoro dipendente, negli stessi anni, ha visto crescere la propria partecipazione dal 78 al 79,5 per cento.

Mentre il peso tributario sul lavoro dipendente cresce al ritmo almeno di un punto e mezzo all'anno, il reddito dei fabbricati sottoposti al prelievo fiscale addirittura diminuisce in valori percentuali; nè una correzione di questo genere credo possiamo attendere dall'applicazione del decreto ministeriale del novembre scorso sull'aggiornamento del calcolo che in base ai coefficienti catastali viene fatto e che ha, come sappiamo, scadenza biennale.

L'applicazione di questo decreto di aggiornamento, tutto sommato, porterà ad un aumento appunto biennale, che oscillerà tra l'8 e l'11 per cento, il che significa che questi redditi vengono a crescere in misura di molto inferiore rispetto al tasso di inflazione che nei due anni è stato certamente superiore a quello ora previsto nel decreto ministeriale.

Questa è una prima questione che vogliamo sollevare: erosione della base imponibile per quel che riguarda lo stato veramente disastroso del catasto nel nostro paese. I lavori di aggiornamento procedono con grande lentezza e qui i ritardi sono da segnalare anche nel servizio che l'anagrafe tributaria avrebbe dovuto rendere al Ministero delle finanze; si pensi che solo per una regione, la Toscana, è stato approntato un primo quadro di riferimento per l'aggiornamento del catasto.

Riteniamo — per questo abbiamo posto il problema con grande evidenza nel nostro emendamento — che si possa superare questo enorme ritardo se veramente si stabilisce in maniera più organica e sicura una collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e gli enti locali.

Per questo riteniamo, nel nostro emendamento, di dover fare un riferimento specifico alla questione della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e gli enti locali per quel che attiene in modo specifico la ricostruzione del catasto edilizio urbano.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue GIURA LONGO). Se evitiamo di affrontare e di sciogliere in senso positivo questo nodo, è evidente che difficilmente riusciremo a colmare i ritardi.

La seconda questione che volevo brevemente sollevare nell'illustrare questo emendamento, signor Presidente, è più di fondo ed è in riferimento ad una richiesta, che si fa pressante nel paese, di cui si sono fatte portavoce le organizzazioni sindacali dei lavoratori quando hanno posto l'accento sulla necessità che venga introdotta, anche nel nostro paese, la patrimoniale, uno strumento cioè di politica fiscale che tenga conto dei patrimoni. Sappiamo che non si può procedere in maniera sicura in questa direzione se l'amministrazione finanziaria non si fornisce di strumenti adeguati a questo obiettivo ed a questo fine. Per questo riteniamo — e lo affermiamo nel nostro emendamento — che la ricostruzione del catasto debba essere finalizzata alla determinazione del valore del bene immobile e quindi debba contenere elementi che non siano limitati soltanto alla stima del reddito. Abbiamo indicato infatti alcuni punti, che ci sembra possano essere parametri indicativi per procedere alla stima del valore del patrimonio immobiliare urbano, che appunto tengano conto della localizzazione, del tempo della costruzione, della destinazione, della tipologia, della dotazione degli impianti e, più in generale, delle qualità dell'immobile che deve essere censito.

Riteniamo che un emendamento di questo genere, che d'altra parte si limita a conferire al Governo la delega ad emanare entro il 30 aprile del 1985 norme precise per la ricostruzione del catasto, possa essere preso in seria considerazione dalla nostra Assemblea. È per questo che ne raccomandiamo ai colleghi il voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Signor Presidente, non vorrei essere ripetitivo, ma rispetto a questo emendamento devo ribadire l'assoluta incollocabilità, nella legge finanziaria, di una generica norma di delega a riformare il sistema del catasto. Chiedo ai colleghi del Gruppo comunista, soprattutto a quelli che appartengono alla Commissione bilancio, perchè allora abbiano votato quell'ordine del giorno dove ci impegniamo a mantenere nella legge finanziaria esclusivamente norme che abbiano effettiva incidenza sulla spesa e sulla formazione dei costi di spesa del bilancio. (*Interruzione del senatore Bollini*).

Lo chiedo perchè ha un senso e un significato nei nostri rapporti dare valore a quell'ordine del giorno che ieri abbiamo votato. Per queste ragioni invito caldamente i proponenti a ritirare l'emendamento; diversamente il relatore esprimerà parere contrario.

* BORTOLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, come del resto ha riconosciuto il primo firmatario dell'emendamento, il senatore Giura Longo, questa materia, anche a mio avviso, trova una più giusta risposta nel decreto Visentini ed esattamente nei punti 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 4, che recita «Programma di automazione del catasto edilizio urbano» e dispone anche una somma di 65 miliardi per tre anni che vanno in aggiunta a quelli già in essere. Con questo programma in quattro punti si chiamano anche alla collaborazione — come del resto giustamente viene evidenziato nell'emendamento 2.0.4 — gli enti locali con un preciso concetto, e cioè che i dati saranno messi a disposizione degli enti locali per piani urbani dei consigli tributari comunali e degli altri organi competenti, secondo un concetto che quando vi sarà occasione di discutere il decreto potrà anche essere ampliato nel senso che illustrava il senatore Giura Longo. Le richieste avanzate dai colleghi comunisti, qui tradotte nelle let-

tere a), b), c), d), e) ed f), sono esattamente contenute e ampliate nel provvedimento Visentini.

Volevo anche dire al senatore Giura Longo che è vero che un milione e mezzo di unità immobiliari urbane non sono ancora allibrate al catasto, ma vorrei solo ripetere a me stesso che il nostro patrimonio urbano non è poca cosa. Siamo infatti di fronte a 34 milioni e 100.000 unità immobiliari: perciò lo stato delle case non è disastroso e fra un paio di anni la situazione sarà di gran lunga migliore nel settore del catasto dei terreni, come diremo successivamente in risposta ad un altro emendamento. Credo che allora potremo avere a disposizione del fisco ed anche ai fini della programmazione, del soddisfacimento delle necessità del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e degli enti locali, dati di pronta attuazione.

Vorrei ricordare qui, come si dice nella relazione aggiuntiva al decreto (e come si diceva in quella relativa al disegno di legge Visentini), che l'archivio magnetico, che rappresenta risposta immediata di registrazioni dei dati delle unità immobiliari, verrà a costituire una banca dati idonea non solo a fornire elementi statistici sulla distribuzione e sulla classificazione del patrimonio edilizio, ma anche, con opportuni programmi, ad evidenziare classamenti impropri, cioè autonomi, con l'obbligo dell'autodichiarazione del soggetto e con la mappa controfirmata dal tecnico per maggiore garanzia, e a consentire automatismi per la tassazione delle unità immobiliari ancora non censite.

Siamo esattamente sulla strada che viene indicata da questo emendamento e, se mi permettete, in senso notevolmente migliorativo. Quindi anch'io sarei dell'avviso di pregare il senatore Giura Longo e gli altri firmatari di ritirare il loro emendamento che mi pare superfluo in questa sede, in questo momento, stante la situazione che ho avuto l'onore di illustrare.

PRESIDENTE. Senatore Giura Longo, lei ha ascoltato l'invito rivolto dal Governo a ritirare il suo emendamento. Accetta questo invito?

* **GIURA LONGO.** No, signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 2.0.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, approfitto della circostanza che mi viene offerta con la dichiarazione di voto su questo emendamento per manifestare tutta la mia sorpresa di fronte all'atteggiamento del relatore, senatore Castiglione. La maggioranza e il relatore possono benissimo giudicare che un emendamento non sia accoglibile per quanto riguarda il merito, possono indicarne le ragioni, o fingere di indicarle, possono anche non fornire motivazioni. A mio modo di vedere, il problema della riforma del catasto merita comunque di trovare una sollecita soluzione.

Quello però che in un certo qual modo mi ha indignato non è tanto la ripulsa derivante dall'ordine del giorno votato ieri, quanto la chiamata in causa dei membri della Commissione bilancio per avallare un rifiuto sotto il profilo della proponibilità, affermando che le modifiche proposte dal Partito comunista sarebbero in contrasto con la legge finanziaria. Secondo me è una vergogna che il relatore si permetta di fare affermazioni del genere. La maggioranza ha presentato un disegno di legge finanziaria che contiene norme assolutamente inaccettabili: i quattro quinti delle norme in esso contenute non dovrebbero trovarvi posto. Il relatore però dice: se lo fa la maggioranza va benissimo; se lo fa il Governo va benissimo; se il Partito comunista propone un emendamento, dovrebbe essere denunciato per la sua incoerenza. Ma l'incoerenza sta nel fatto di adoperare due pesi e due misure: alla maggioranza tutto è consentito, al Partito comunista dovrebbe invece essere riservato l'onere di seguire le regole che, naturalmente, la maggioranza può applicare domani, mentre il

Partito comunista deve applicarle oggi. Noi non possiamo proporre nulla poichè qualsiasi cosa sarebbe in contrasto con la legge finanziaria: tutto invece è consentito alla maggioranza.

Collega Castiglione, colleghi della maggioranza, se volete respingere taluni emendamenti fatelo ragionando nel merito, manifestando il vostro dissenso politico, facendo valere le vostre ragioni, ma non appellandovi ad una incoerenza del Partito comunista che non esiste: semmai esiste da parte vostra un uso illegittimo di un ragionamento politico che ieri abbiamo cercato di costruire e sul quale voi avete anche invocato un'intesa tra le parti. Noi a quell'intesa abbiamo aderito, onestamente vogliamo sostenerla, ma le regole del gioco devono essere uguali per tutti. Ecco la ragione della mia protesta. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. L'argomento sollevato dal collega Giura Longo trova riscontro nei fatti e nella realtà obiettiva nella quale versa tutta la situazione dell'accertamento catastale del patrimonio immobiliare del paese. Il Governo più volte ha promesso di intervenire su questo settore, ma credo che i passi si siano mossi con una certa lentezza. Pertanto, se non sussistessero le ragioni di carattere procedurale illustrate dal relatore, che mi trovano consenziente, l'emendamento, a mio avviso, sarebbe da approvare.

Vorrei quindi pregare i colleghi del Gruppo comunista di verificare un momento d'incontro dell'Assemblea su questo problema, ritirando l'emendamento e cercando di trovare un veicolo parlamentare che possa raccogliere il maggiore consenso, data la grande importanza della materia non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini di tutta la politica edilizia e urbanistica che siamo chiamati a sviluppare.

Diversamente, per le ragioni illustrate dal relatore, che sono soltanto di carattere procedurale e non sostanziale, mi troverei

costretto a non poter votare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. ...

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con provvedimento avente forza di legge, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di perequare la pressione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

l'imposizione complessiva nel 1986 per la fascia di redditi fino a 30 milioni annui, dovrà essere allineata al livello reale del 1982, in conformità, per i lavoratori dipendenti, agli impegni assunti con l'accordo del 22 gennaio 1983, conseguendo, mediamente, un livello di riduzione dell'imposizione di 1,5 oltre il recupero del drenaggio fiscale.

Tale risultato dovrà essere conseguito:

1) sostituendo le attuali detrazioni di imposta con un sistema di deduzioni di imponibile, la cui somma sia di 6.500.000 lire annue, pari, per i lavoratori dipendenti, ad una deduzione mensile di 541.000 lire su dodici mensilità e 500.000 su tredici mensilità, rivalutata annualmente di una percentuale pari al tasso d'inflazione;

2) istituendo uno scaglione unico fino a lire 24.000.000, al netto della deduzione di imponibile, con aliquota del 27 per cento in luogo degli attuali due scaglioni, mantenendo le detrazioni per carichi di famiglia,

rivalutate periodicamente, o sostituendole con equivalenti deduzioni di imponibile ».

2.0.5. CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, ANDRIANI, CALICE, BOLLINI, ALICI, BONAZZI, CROCETTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* POLLASTRELLI. Signor Presidente, colgo l'occasione, nell'illustrare l'emendamento 2.0.5, anche perchè la materia è strettamente collegata al parere già espresso dal ministro del tesoro Gorla sull'emendamento 2.1, già votato da questa Assemblea per appello nominale, per fare alcune precisazioni rispetto a quel parere.

Il Gruppo comunista, nel presentare queste due proposte — la prima transitoria, come soluzione ponte per il solo 1985, la seconda come soluzione definitiva ai fini della eliminazione del drenaggio fiscale — ha appunto affrontato il problema perverso del *fiscal drag* non tanto e solo come un fenomeno fine a se stesso, ma come fenomeno che proprio per la sua perversità tende ad influire negativamente sul potere d'acquisto del salario netto dei lavoratori dipendenti.

L'esempio che il Ministro del tesoro ha voluto richiamare ancora una volta in Aula su un reddito di 17 milioni per un raffronto tra il prelievo fiscale nel 1985 e quello del 1984, facendo intendere che pressappoco il prelievo IRPEF per il 1985 è nei limiti del tasso di inflazione del 7 per cento, dimentica o tenta di mettere da parte il problema sostanziale che non si può fare riferimento ai salari lordi aumentati (al lordo) del tasso programmato di inflazione. Occorre invece fare riferimento, per discutere sulla perversità del drenaggio fiscale, a quello che accade sulla busta paga dei lavoratori al netto. Ora, è un dato acquisito e dimostrato che il potere d'acquisto del salario netto, detratta quindi l'imposta, negli ultimi anni è sicuramente diminuito, è stato al di sotto del tasso di inflazione ed è quindi diminuito rispetto al salario netto dell'anno precedente.

Questa è la ragione delle proposte che abbiamo presentato e sulle quali insistiamo;

ed è su questa ragione che vanno fatte poi le conseguenti deduzioni.

Vorrei anche fare un'altra considerazione sulla replica del Ministro del tesoro, sempre inerente a questa materia, perchè sostiene sempre di più la validità degli emendamenti che abbiamo presentato. Noi prendiamo atto con favore delle dichiarazioni del Ministro sulla questione da noi posta — che non era assolutamente tacita, almeno sino a quando il Ministro stesso non ha fatto quelle dichiarazioni — in merito all'adeguamento del 10 per cento delle detrazioni soggettive di imposta, operato con il recente decreto ministeriale del 10 dicembre di quest'anno. Quell'adeguamento del 10 per cento delle detrazioni soggettive non è solo efficace per il conguaglio relativo al 1984, ma, così come il Ministro ha voluto precisare (e credo che sia stata una precisazione opportuna), è efficace sui redditi percepiti per il 1985 a partire dal prossimo gennaio. Quelle dichiarazioni del Ministro vanno quindi intese, a nostro avviso, come una interpretazione autentica della prima parte del quinto comma dell'articolo 2 della legge finanziaria, con la quale vengono confermati, a decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi delle detrazioni soggettive di imposta per i redditi da lavoro dipendente e autonomo ed i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, intendendosi compreso, in questa conferma per l'anno 1985, anche l'ulteriore adeguamento effettuato con il recente decreto ministeriale del 10 dicembre 1984.

Questa precisazione è importante perchè, nella formulazione del quinto comma dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, tutto ciò non era pacifico; quindi una interpretazione al riguardo, così come è avvenuta in Aula da parte del Ministro, credo sia importante e interessante ai fini di un trasferimento — anche per il 1985 — di queste detrazioni a correzione del drenaggio fiscale.

L'intervento che proponiamo con l'emendamento 2.0.5 alleggerirebbe, se approvato, ed in modo definitivo a partire dal 1986, come, tra l'altro, il Governo stesso si è impegnato più volte a fare (l'occasione potrebbe essere colta proprio con il disegno di legge finanziaria), il carico fiscale sui redditi sicu-

ramente non evasi — intanto dei lavoratori dipendenti — sui redditi fissi, sui redditi da lavoro autonomo e della piccola impresa se onestamente dichiarati fino in fondo, così come anche sui redditi che presumibilmente nel prossimo anno, e dal prossimo anno, per tre anni con il provvedimento Visentini (oggi trasformato in decreto-legge) verranno alleggeriti per quella parte di emersione dei redditi stessi conseguenti al decreto.

Pertanto, quello che noi chiediamo è un atto di giustizia strettamente complementare rispetto allo stesso pacchetto Visentini, che elimina in modo definitivo, a partire dal 1° gennaio 1986, il drenaggio fiscale ed in modo totale fino ad una certa fascia di reddito, il drenaggio stesso per tutti i redditi soggetti ad IRPEF fino a 30 milioni, eliminando inoltre quasi totalmente il *fiscal drag* ed incidendo anche, nelle fasce superiori a 30 milioni, sui redditi medio-alti.

La riforma strutturale dell'IRPEF che proponiamo a partire dal 1° gennaio 1986, con l'eliminazione integrale ed automatica del drenaggio fiscale soprattutto sulle retribuzioni — se attuata — renderebbe meno onerosi in termini di salario lordo — e quindi anche di costo del lavoro — gli stessi aumenti salariali nominali necessari per reintegrare il potere d'acquisto.

Il nostro obiettivo principale è dunque quello di riavvicinare, per il 1986, l'imposizione complessiva sui lavoratori dipendenti (nonchè sui redditi soggetti ad IRPEF, comunque) al livello reale del 1982, secondo gli stessi impegni assunti dal Governo con l'accordo del 22 gennaio 1983.

L'eliminazione automatica ed integrale del drenaggio fiscale deve, dunque, valere per la fascia di redditi fino a 30 milioni annui senza alterare il carattere di progressività dell'IRPEF, con una riforma complessiva (così come indicato nell'emendamento proposto) dell'attuale sistema delle detrazioni di imposta e dei primi scaglioni di reddito sui quali si calcola l'aliquota fiscale. Si tratterà dunque di sostituire alle detrazioni attuali d'imposta un sistema di deduzione dall'imponibile e di istituire, con questa riforma, uno scaglione unico fino a 30 milioni lordi, equivalenti a circa 24 milioni tassabili.

Tale riforma, se estesa anche ad altri redditi così come noi proponiamo, potrebbe affrontare e risolvere questioni altrettanto importanti come quella della impresa familiare «fasulla», della omogeneizzazione e chiarificazione dei criteri di definizione della base imponibile con riferimento anche al problema delle famiglie monoreddito, dello *splitting* e delle stesse piccole imprese.

La diminuzione del gettito che questa operazione comporterà, che alcuni esperti hanno già quantificato intorno ai 5.000-6.000 miliardi e che, comunque, non inciderà per il 1985 (non ci sono problemi di copertura perchè la riforma è proposta ed avrà efficacia per il 1986), corrisponde alla sola metà delle maggiori entrate previste con il decreto-legge Visentini e con le stesse misure relative al capitolo fisco del protocollo d'intesa.

Comunque, questa nostra riforma sarebbe largamente coperta dalle maggiori entrate provenienti da altre proposte già avanzate da noi che si riferiscono ad una più equa tassazione dei profitti e delle rendite finanziarie. In ogni caso, una riforma di questa natura non è più dilazionabile ed in questo senso ha giustamente reclamato — secondo noi — il movimento unitario dei lavoratori anche con lo sciopero recentemente svoltosi nel paese; non è più consentibile, infatti, che — a legislazione invariata — le previsioni IRPEF per il 1985 e anche per gli anni successivi, se non si prendono provvedimenti come quelli che proponiamo, diano per scontato che, a fronte di un aumento del tasso programmato di inflazione del 7 per cento, il prelievo fiscale sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni aumenti quasi del 12 per cento!

Ripeto, si tratta di un atto di giustizia fiscale non più rinviabile nel tempo. Stanno qui le ragioni delle giornate di lotta che si sono avute a ripetizione nel paese promosse, da una parte, dal movimento sindacale dei lavoratori, ma anche dalle organizzazioni del ceto medio, degli artigiani e dei commercianti che concordano su questo problema per un impegno e per una iniziativa comune di quelle forze produttive che hanno maggiormente pagato i costi della crisi e della incapacità di governarla e che rifiutano —

questo è il fatto saliente — la logica delle contrapposizioni che pure qualcuno ha tentato di alimentare negli ultimi mesi — tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Infatti dovunque in queste manifestazioni, anche se di diversa natura ed autonomamente indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle piccole imprese, sono state chiamate in causa le responsabilità del Governo attuale e di quelli precedenti che non hanno ancora voluto affrontare e risolvere in modo definitivo il problema del drenaggio fiscale. Queste manifestazioni anche recenti del movimento sindacale dei lavoratori che qualcuno, per la verità, ha voluto far passare come manifestazioni a sostegno del governo Craxi (altro che sostegno al governo Craxi!) si muovevano invece in direzione del tutto opposta, richiamando l'attuale Governo a mantenere gli impegni assunti ed anche ad eliminare il drenaggio fiscale sulla base della proposta centrale che il movimento sindacale ha posto al Governo stesso ed al Parlamento.

Da tutte le parti, quindi, sono stati chiamati in causa gli orientamenti più generali della politica economica di questo Governo ed il ruolo al quale è stato ridotto invece lo Stato, atteggiato più a strumento di una colossale redistribuzione di risorse a vantaggio delle rendite che come consapevole organizzatore delle forze e delle ricchezze disponibili per la crescita economica e civile del paese; da tutte le parti, ripeto, nelle manifestazioni dei lavoratori, ma anche in quelle degli artigiani e dei commercianti, viene reclamata questa giustizia fiscale di fondo in grado di eliminare il drenaggio fiscale e di colpire a tutto campo l'evasione fiscale, soprattutto delle rendite finanziarie, ma anche di quelle contabilità ordinarie di società o di persone giuridiche che qualcuno vorrebbe invece assolvere come le uniche non sospette di evasione. Questo, per una politica diversa di bilancio che garantisca effettive e reali certezze economiche e sociali, in modo particolare, ai lavoratori dipendenti, ma anche alle stesse piccole imprese, così come anche alle medie e alle grandi.

È per tali motivi, quindi, che noi insistiamo per una proposta, come quella illustrata, di delega al Governo a provvedere,

così come si è impegnato a fare — a parole — fino ad oggi, per risolvere questo problema a partire dal 1° gennaio 1986, nel senso di una riforma strutturale delle curve delle aliquote IRPEF fino a 30 milioni annui, con un'unica aliquota pari al 27 per cento, con una franchigia intassabile pari a 6 milioni e mezzo annui, con una riforma delle detrazioni attuali di imposta trasformate in riduzione dall'imponibile così che, ripeto, dal 1° gennaio 1986, e quindi per un periodo medio-lungo, il drenaggio fiscale non si ripercuota ancora pesantemente, come è accaduto negli ultimi cinque o sei anni, soprattutto nei confronti di quei contribuenti che fanno fino in fondo il proprio dovere nei confronti del fisco. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Signor Presidente, su questo emendamento ho le stesse ragioni di contrarietà che riguardavano il precedente. Colgo quindi l'occasione per rispondere ai rilievi fatti dal senatore Bollini.

Sappiamo che in passato si è discusso sui comportamenti del Governo e della maggioranza per introdurre nella legge finanziaria norme che avevano natura sostanziale e che si riteneva non dovessero in quella sede aver collocazione; per il passato, in realtà, ci sono stati problemi e discussioni, ma ognuno ha i propri problemi di coerenza, li mantiene, del che potremo discutere in altra sede.

Sembrava al relatore che, con l'ordine del giorno votato ieri, avessimo assunto tutti assieme, con la solennità del voto chiesta al presidente Ferrari-Aggradi, l'impegno di conferire al disegno di legge finanziaria determinate caratteristiche e impostazioni rigorose; ma in un'occasione evidente — mi riferisco all'emendamento precedente — ho contestato come si fosse lontani dai principi fissati in quell'ordine del giorno, mentre sarebbe stato opportuno un segno di chiarezza e di buona volontà ritirando quell'emendamento, a dimostrazione di come in realtà si voglia, anche da parte di chi ha votato quell'ordine del giorno, procedere.

Si è però risposto che il Partito comunista fa quello che ritiene essere nel suo interesse e pretende ci siano prima gesti di coerenza da parte della maggioranza; ebbene, se è così, non cominceremo mai!

Credevo infatti che bastasse l'impegno assunto con l'ordine del giorno votato ieri, ripeto, per aprire la strada ad un certo tipo di comportamenti diversi che è nell'interesse di tutti mantenere, ma concludo dicendo che purtroppo la prima occasione seguita a quell'ordine del giorno non ha dato i segni positivi che tutti noi, soprattutto nella Commissione bilancio, auspicavamo. Ma di questo parleremo in altra sede e con il senatore Bollini avremo modo di confrontarci.

Venendo all'emendamento in discussione, senatore Pollastrelli, devo solo rilevare, ricordando il dibattito avvenuto sul primo emendamento su cui ci siamo trattiene oggi in Assemblea, che esso rappresenta la ripetizione dell'emendamento Napolitano già presentato alla Camera dei deputati.

Ho ascoltato quanto replicato dal senatore Chiaromonte rispetto al rilievo che feci sul voto contrario che il Partito comunista diede alla Camera circa una proposta di intervento immediato e diretto di modifica delle aliquote dell'IRPEF.

Voglio solo dire che non mi ha convinto la spiegazione data che oggi, cioè, ci troveremo in una posizione diversa perchè è arrivato da ieri il decreto-legge Visentini la cui approvazione, del resto, richiederà un dibattito ed un confronto molto serrati. Non credo infatti che abbia modificato sostanzialmente le ragioni per cui a mio avviso giustamente, in quella sede, come la maggioranza, il Partito comunista ritenne non opportuno introdurre nella legge finanziaria norme che modificassero direttamente le aliquote.

Dico solo questo rispondendo al senatore Chiaromonte, in quanto la spiegazione data del cambiamento di atteggiamento assunto oggi dal Partito comunista non mi convince; siamo praticamente nella logica di quel discorso ma, soprattutto, nella logica di provvedimenti che, secondo il relatore, non devono stravolgerne i principi che sorreggono l'impostazione della legge finanziaria, cioè una norma di delega al Governo a legi-

ferare in materia di riforma strutturale dell'IRPEF.

Per questi motivi e per queste ragioni il relatore ritiene di ribadire il proprio parere contrario anche all'emendamento 2.0.5.

* BORTOLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo con il relatore, facendo presente che su tutta questa articolata materia è stata già data risposta — a mio avviso — concreta e ampia da parte del ministro del tesoro Gorla, come del resto ha fatto cenno anche il senatore Pollastrelli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.5.

POLLASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLASTRELLI. Molto brevemente, signor Presidente, per fare alcune precisazioni sulla base delle considerazioni svolte dal relatore Castiglione il quale, per la verità, si sta dimostrando sempre più disattento alle questioni sostanziali, così come ha già messo in evidenza il collega Bollini. Egli è infatti incappato, anche in questa circostanza, in una disattenzione ancor più evidente quando ha fatto riferimento alla dichiarazione di voto del compagno senatore Chiaromonte sul precedente emendamento, mettendo in risalto una supposta e ancora non dimostrata contraddizione del Partito comunista per l'atteggiamento assunto alla Camera dei deputati sull'emendamento proposto da Democrazia proletaria.

La disattenzione del relatore, senatore Castiglione, è evidente: l'emendamento Napolitano presentato alla Camera dei deputati è vero che è quasi del tutto simile a quello che oggi noi presentiamo qui per la votazione, ma non è esattamente lo stesso, c'è una differenza sostanziale, collega Castiglione, che lei vuole dimenticare o vuol far passare in sordina. La differenza è che l'emendamento del compagno Napolitano alla Camera dei deputati prevedeva che la riforma strutturale dell'IRPEF, così come oggi chiediamo al Senato, partisse dal 1°

gennaio 1985 (mentre noi ora chiediamo che parta dal 1° gennaio 1986) per cui la contraddizione del compagno Napolitano sarebbe stata evidente solo se avesse votato l'emendamento di Democrazia proletaria che prevedeva la soluzione transitoria per il 1985 mentre noi, ripeto, alla Camera chiedevamo, in quella circostanza, una soluzione definitiva già a partire dal 1° gennaio 1985.

Caro senatore Castiglione, probabilmente lei ha preso anche in quest'occasione un'altra «buca», come del resto ha fatto fino a questo momento nei confronti dei nostri emendamenti.

Dico ancora che non è in contraddizione o incoerente la posizione assunta ora al Senato, quando noi poniamo il problema in termini diversi e diciamo: per il 1985 vi proponiamo la soluzione ponte e transitoria, per poi proporre a voi — che avete già preso un impegno formale e sostanziale a tale riguardo — di definire da subito la riforma strutturale dell'IRPEF a partire dal 1° gennaio 1986. Quindi, al di là della supposta o meno contraddizione in termini...

CASTIGLIONE, relatore. È negli atti.

POLLASTRELLI. ...che si vuole addossare al Gruppo comunista, credo che — quanto meno — una disattenzione e superficialità nell'esaminare gli atti da parte del relatore sia evidente: vuole infatti per forza tacciare di contraddittorietà il nostro Gruppo mentre è dimostrabile il contrario in modo plateale nel senso che ho cercato di indicare. Mi auguro, infatti, di aver potuto convincere la stragrande maggioranza dei colleghi almeno per quanto riguarda la nostra non contraddittorietà.

Se invece il problema è quello — come giustamente diceva il collega Bollini — che il relatore o la maggioranza non vogliono affrontare e risolvere positivamente, nel senso da noi indicato, la sostanza delle proposte che avanziamo, il discorso è un altro e la maggioranza ed il relatore se ne assumano le responsabilità, ma non c'è alcuna contraddizione in termini da parte del Gruppo comunista né alla Camera, né al Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. ...

«Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa di estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al precedente comma”».

2.0.6 **POLLASTRELLI, GIURA LONGO, VITALE, CALICE, ANDRIANI, BOLLINI, ALICI, CROCETTA**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* **GIURA LONGO.** Signor Presidente, vorrei intanto chiederle un chiarimento, perchè a me sembra — dall'atteggiamento assunto sugli ultimi emendamenti del relatore, sena-

tore Castiglione — e portando al limite estremo le conseguenze di tale atteggiamento, che il relatore voglia addirittura sostituirsi a lei, signor Presidente, nel considerare improponibili alcuni nostri emendamenti; mi pare, viceversa, che se l'ufficio di Presidenza ha accettato e stampato e sta ora consentendo la discussione di questi emendamenti, non vi sia Castiglione che tenga sulla legittimità della nostra posizione.

PRESIDENTE. Senatore Giura Longo, le voglio dire, e mi rivolgo anche agli altri colleghi, che la Presidenza valuta con grande attenzione le proposte emendative; quindi nessuno corre alcun rischio.

GIURA LONGO. Certamente, signor Presidente, le do atto volentieri di questo fatto, ma è anche evidente che il mio richiamo era rivolto più al relatore Castiglione che non all'Ufficio di Presidenza della nostra Assemblea.

Vorrei, a questo punto, nella speranza di non incappare nuovamente nelle scorrette censure del relatore, illustrare brevemente l'emendamento 2.0.6, che in qualche modo si collega alle argomentazioni che abbiamo sviluppato in ordine alla proprietà immobiliare, tenendo in questo caso nel debito conto la questione relativa al catasto rurale e quindi ai redditi dell'agricoltura. Come ella, signor Presidente, sa — e come del resto sanno tutti i colleghi — si tratta di un argomento molto delicato e lo stesso ministro Gorla poco fa, intervenendo nella discussione a proposito di un altro emendamento presentato dal nostro Gruppo, vi ha fatto esplicitamente riferimento.

Noi certamente non siamo di avviso diverso, tuttavia dobbiamo anche riconoscere che per quel che riguarda l'accertamento, e quindi l'imposizione fiscale su questo tipo di reddito, siamo ancora più nel vago e con strumenti, se possibile, ancora più carenti, rispetto a quelli su cui mi sono soffermato alcuni minuti fa a proposito del catasto dei fabbricati.

Ricordo che alcuni anni fa il professor Reviglio, quando era Ministro delle finanze, aveva calcolato (confrontando i dati delle dichiarazioni dei redditi con quelli che emer-

gevano dalla contabilità generale dello Stato) che soltanto un decimo dei redditi dell'agricoltura veniva sottoposto a imposizione fiscale e che per nove decimi il reddito di questo settore sfuggiva a qualsiasi calcolo.

Io non credo che oggi la situazione sia di molto mutata se è vero che, sempre in relazione al libro bianco del Ministro delle finanze, noi ci troviamo di fronte, per quel che riguarda l'IRPEF, ad appena 578 miliardi — reddito dominicale dichiarato — e addirittura a 222 miliardi per i redditi agrari e derivanti da allevamento. Si tratta, cioè, di cifre irrisorie che incidono nella struttura complessiva dell'IRPEF: i redditi dominicali per lo 0,3 per cento ed i redditi agrari per lo 0,1 per cento. Si tratta quindi di incidenze minime, tenendo sempre conto del fatto che l'incidenza del lavoro dipendente è ormai del 79,5 per cento.

Ecco un elemento che deve veramente farci riflettere sull'equità fiscale che si vuole introdurre nel nostro paese sorvolando però su problemi enormi come questi.

Viviamo dunque in un paese, ripeto, nel quale la composizione percentuale del reddito IRPEF imponibile presenta questo grande disequilibrio: il 79,5 per cento della struttura dell'IRPEF deriva da lavoro dipendente, lo 0,3 per cento da redditi dominicali, lo 0,1 per cento da redditi agrari.

Ho voluto ripetere queste cifre perchè mi sembra che si commentino da sole e che costituiscano indubbiamente un elemento inquietante, saltando il quale ogni equità fiscale finisce con l'essere veramente monca e per non avere il significato che le si vuole attribuire. Ma qual è la tendenza? Anche da questo punto di vista dobbiamo esprimere un giudizio negativo sulla politica fiscale del Governo, così come si è andata delineando in questi anni, tanto che emerge con maggior evidenza, se questo fosse ancora possibile, la questione relativa alla profonda ingiustizia del drenaggio fiscale a carico del lavoro dipendente.

La tendenza, infatti, è quella che ora indicherò. Forse le cifre che porto non costituiscono delle novità e non sono nemmeno tanto aggiornate, ma sono quelle che ufficialmente il Ministero delle finanze ha introdotto nell'ormai famoso libro bianco. Per

quel che riguarda i redditi domenicali e i redditi agrari e di allevamento, in riferimento questa volta alla struttura dell'ILOR, abbiamo una tendenza addirittura alla riduzione dell'imposizione fiscale. Per quanto riguarda i redditi domenicali, abbiamo avuto dal 1980 al 1981 una riduzione notevole. Infatti siamo passati da 535 miliardi a 519 miliardi, con un decremento del 3 per cento. Per i redditi agrari e di allevamento, invece, si è passati dai 194 miliardi del 1980 ai 189 miliardi del 1981, con un decremento del 2,6 per cento. Questa, pertanto, è la tendenza che emerge dai documenti ufficiali del Ministero delle finanze. Quindi insufficienza assoluta degli strumenti di cui disponiamo nel nostro paese per l'accertamento e per meglio fissare il reddito in agricoltura, naturalmente senza sconvolgere gli aspetti più delicati e, se volete, le protezioni che a questo settore in qualche modo tutti riconosciamo.

Il nostro emendamento non si propone certo di risolvere la grave situazione che emerge dalle cifre che ho richiamato, ma vuole solamente introdurre degli elementi di maggiore equità dal punto di vista anche della responsabilità del singolo operatore economico del settore agricolo. Noi infatti riteniamo che possa essere lo stesso operatore economico del settore agricolo ad attribuire, in sede di dichiarazione del reddito, le tariffe di estimo relative alla qualità effettiva della coltura in atto. Ci rendiamo infatti conto che, come per il catasto urbano, anche per il catasto rurale ci troviamo in una situazione di grande disorganizzazione e le colture relative ai singoli appezzamenti e ai singoli dati catastali, per il catasto rurale, risalgono ormai a diversi anni addietro o addirittura a decenni addietro; è evidente che questo documento non è aggiornato rispetto alle trasformazioni e rispetto quindi alle modificazioni anche delle colture che insistono sui singoli appezzamenti.

Ci rendiamo conto delle difficoltà che anche qui l'amministrazione finanziaria e l'anagrafe tributaria hanno incontrato per mancanza di volontà politica del Governo nel rendere più snelle e più moderne le procedure per l'aggiornamento del catasto rurale. Allora, in qualche modo, anche tenendo presente per analogia quello che il

ministro Visentini ha introdotto nel decreto presentato a questo ramo del Parlamento, circa la possibilità dell'autodenuncia riguardo l'aggiornamento delle proprietà immobiliari urbane, con un occhio a questa innovazione, ci siamo permessi di guardare anche ai problemi del catasto rurale, per consentire una forma di aggiornamento di cui sia responsabile il dichiarante, il contribuente.

Riteniamo, per riprendere le questioni relative alla polemica procedurale che si è sviluppata questa mattina in Aula, che un emendamento del genere sia pienamente compatibile; anzi, addirittura non ci sono aggravati per il bilancio dello Stato. Viceversa, una norma di questo genere mira a far crescere quello 0,3 o 0,2 per cento della struttura del reddito dell'agricoltura sottoposto a imposizione fiscale. Quindi raccomandiamo all'Assemblea di approvare questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Il parere del relatore è contrario.

* **BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il parere del Governo è contrario con una precisazione, signor Presidente, se mi è concesso, per dare alcune risposte al senatore Giura Longo. Il proponente ha riferito dati che riguardano il 1980-1981 sulla situazione catasto terreni del nostro paese. Vorrei dire anche all'Assemblea che sono in corso di pubblicazione le nuove tariffe d'estimo di reddito dominicale e agrario. Entro il 31 dicembre — perciò a giorni — avremo già completato questo studio con le *Gazzette Ufficiali* dell'ultimo mese. I redditi dominicali ed agrari — che fanno riferimento al 1983: quindi il suo riferimento statistico è già antiquato e non corrispondente alla realtà — aumentano di gran lunga — non sono in grado di quantificare in termini esatti il nuovo reddito imponibile — rispetto, ad esempio, ai 535 miliardi da lei denunciati con riferimento al reddito dominicale. Perciò l'agricoltura verrà a pagare notevolmente di più in termini di gettito fiscale rispetto a quanto faccia ora.

Tuttavia voglio fare un riferimento politico; dobbiamo pensare per un solo momento a qual è il reddito *pro capite* che si realizza in agricoltura a fronte di quello che si realizza invece in altri settori produttivi.

Questo secondo me è un riferimento di saggia politica; altrimenti, se ci soffermiamo soltanto sul tributo che paga l'agricoltura, dobbiamo dire che non paga niente. Vediamo invece come questo settore concorre alla formazione del prodotto interno lordo.

Il Ministero — come si era fatto cenno e come già sta attuando in base al decreto Visentini — pensa di arrivare ad un provvedimento attraverso il quale si giunga all'autodichiarazione, ma non nei termini qui annunciati, che poi sono ripresi nell'emendamento successivo che, addirittura, propongono pene da 200.000 lire a due milioni per coloro che, in via annuale, non denuncino la modifica di una qualità della classe di un appezzamento di terreno. Io penso alla mia collina, alla mia montagna: questa gente i due milioni li percepisce, in molte occasioni, trattandosi di proprietà frazionata o frammentata, in tre o quattro anni di lavoro.

Perciò, anche per questa visione, credo che non sia possibile accettare questo emendamento.

Ancora un altro riferimento: per quanto concerne il catasto terreni, devo dire ai presentatori degli emendamenti e all'Assemblea che l'automazione, cioè la registrazione su nastro magnetico delle ditte che operano su 18 dei 28 milioni di ettari agrari in Italia, è già stata effettuata per l'80 per cento. Perciò abbiamo già compiuto un grosso tragitto nell'ammodernamento del catasto.

Sono giuste la richiesta e la proposta anche del senatore De Cinque; vorrei dire che il tutto sarà tra pochi mesi in stretta corrispondenza: catasto attuale, catasto storico e catasto ipotecario. Vi sarà cioè un catasto terreni moderno, secondo del resto le proposte avanzate dal proponente che ho voluto aggiornare con questi dati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. ...

«L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000».

2.0.7 POLLASTRELLI, GIURA LONGO, BONAZZI, CALICE, BOLLINI, ANDRIANI, VITALE, ALICI, CROCETTA

Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.0.6.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 3.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.

Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma di lire 290 miliardi è conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto.

Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1662 dello stato di previsione del Ministero dei tra-

sporti per il predetto anno finanziario è ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.

Il predetto importo di lire 4.049 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda.

A parziale deroga del terzo comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, le quote del fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 11 della legge medesima, assegnate alle regioni e da queste non impegnate negli esercizi finanziari 1983 e 1984, possono essere destinate, per l'esercizio finanziario 1985, alla concessione, agli enti o imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, di contributi eccedenti la misura massima del 75 per cento già prevista, fino all'intera copertura della spesa ammissibile per la acquisizione dei veicoli e delle opere sovvenzionabili. L'acquisto di autobus può essere finanziato con contributo eccedente la misura del 75 per cento del costo soltanto nel caso in cui i veicoli da sostituire siano stati immessi in circolazione da oltre dodici anni e da almeno due anni facciano parte del patrimonio dell'esercente il servizio di trasporto. L'immatricolazione dei nuovi veicoli rimane condizionata al ritiro contestuale della carta di circolazione degli autobus sostituiti. Restano ferme le procedure ed i controlli previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, compresi nel fondo regionale sono annualmente aumentati in sede di legge finanziaria in misura pari al tasso di inflazione programmato».

3.1 BONAZZI, VITALE, CALICE, DE SABBATA

Sopprimere il quinto comma.

3.2 BONAZZI, VITALE, CALICE

Al sesto comma dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51» *aggiungere le seguenti:* «e al netto degli eventuali contributi aggiuntivi che dovessero derivare dagli effetti, sui bilanci 1985, delle assegnazioni ai bilanci 1984 dei contributi di cui al fondo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219».

3.3 BONAZZI, VITALE, CALICE, STEFANI, TARAMELLI, DE SABBATA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di adeguare gli importi del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, già determinati per gli anni 1982 e 1983 ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è iscritta nel bilancio dello Stato per il 1985 la somma di lire 430.000.000.000.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con decreto del Ministero dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla

base dei certificati regionali attestanti la consistenza dei disavanzi. Se dai certificati risultasse un importo complessivo superiore allo stanziamento di cui sopra la ripartizione avrà luogo per quote percentuali e il residuo disavanzo è a carico dei bilanci regionali».

3.4 BONAZZI, VITALE, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI, LOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di adeguare gli importi del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, già determinati per gli anni 1982 e 1983 ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è iscritta nel bilancio dello Stato per il 1985 la somma di lire 430 miliardi.

La predetta somma è ripartita tra le regioni con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei certificati regionali attestanti la consistenza dei disavanzi».

3.5 LIBERTINI, LOTTI, CHERI, CALICE, ALICI, ANDRIANI, BOLLINI, CROCCETTA, VITALE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le maggiori entrate derivanti dalla Tabella D allegata alla legge 730/83 e successive modificazioni, nonché le minori spese connesse alla mancata erogazione degli assegni familiari dei soggetti con reddito superiore a 24 milioni, sono trasferite sul fondo comune regionale di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per incrementare i finanziamenti relativi all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698».

3.6 SALVATO, NESPOLO, CALICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad uno di quegli argomenti che potremmo definire ricorrenti nelle discussioni di bilancio e per lungo tempo, purtroppo, ancora ricorrenti in maniera negativa, per riprendere le locuzioni del collega Bonazzi, come una delle malattie croniche da cui è colpito il bilancio.

Si tratta di un emendamento che è rivolto a correggere parzialmente i difetti che la legge finanziaria e il bilancio contengono relativamente alla finanza regionale, finanza che è maltrattata da anni, non solo perchè manca una legge di assetto definitivo, perchè manca una vera autonomia tributaria e finanziaria delle regioni, ma perchè — come del resto era prevedibile stante l'attuale configurazione politica che determina questo equilibrio squilibrato di Governo — la finanza provvisoria e le decisioni annuali determinano una costante restrizione della finanza regionale, che è un comparto essenziale della finanza pubblica. Di essa si discute molto soprattutto per quanto riguarda il quadro delle autonomie e poichè proprio di fronte a questo ramo del Parlamento, nell'ambito della Commissione competente si sta affrontando la riforma delle autonomie locali, c'è da chiedersi che senso abbia affrontare questa riforma se poi al quadro delle autonomie vengono inferti colpi progressivi, restringendo ogni anno le disponibilità finanziarie dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Un senso comunque nell'affrontare la riforma rimane per coloro che credono alla riforma delle autonomie e perciò si battono per ottenerla, per compiere un passo in avanti e ampliare il quadro generale delle istituzioni della Repubblica.

Non vi è dubbio tuttavia che è contraddittorio affrontare la riforma delle autonomie e contemporaneamente provocarne il progressivo soffocamento per la mancanza di mezzi finanziari. Non esiste vera autonomia politica se questa non è sostenuta da una autonomia finanziaria e se questa, almeno secondo i precetti della nostra Costituzione, non è sostenuta da una autonomia tributaria.

Ebbene, per le regioni, che sono un elemento essenziale della struttura autonomista

della Repubblica — e anche discutere delle autonomie locali nel momento in cui si conduce una politica che comporta, per le regioni, grandi difficoltà, costituisce un'altra grave contraddizione — vi è una situazione finanziaria che progressivamente va verso una riduzione del loro peso finanziario rispetto alla finanza pubblica allargata, poichè si vincolano qualitativamente sempre più le poste del loro bilancio interno attraverso sovvenzioni, trasferimenti a carico del bilancio dello Stato che hanno una destinazione specifica. In sostanza, per dirla in sintesi molto contenuta, le migliaia di miliardi relative ai bilanci regionali nel loro complesso hanno libertà di destinazione solo per spese molto ridotte. Sicuramente la parte libera della spesa regionale deve essere accresciuta se si vuole determinare un minimo di rispetto dell'autonomia regionale. In vista di un accrescimento di tale parte di spesa può avere anche un senso destinare risorse, predeterminate a certi scopi, a vantaggio dei bilanci regionali, perchè in questo modo, se c'è una consistente parte libera, la regione può provvedere al riequilibrio delle poste interne del proprio bilancio, nel senso di esercitare una scelta di politica economica e finanziaria, ma anche di politica generale della propria attività, che sia accettabile e sufficiente. Quando però la parte libera del bilancio è ridotta all'ordine delle poche centinaia di miliardi rispetto alle migliaia di miliardi che rappresentano il complesso delle risorse attribuite alle regioni, noi siamo chiaramente di fronte alla mancanza di autonomia regionale. Questa è una grave colpa del Governo.

L'emendamento che in questo momento sto illustrando si limita a chiedere che almeno alcune spese e alcune risorse attribuite per destinazioni predeterminate siano incrementate del tasso d'inflazione programmato, e questa è già di per sè una riduzione. Sappiamo peraltro che non è così per il bilancio e per le spese ordinarie dello Stato. Sappiamo anche che il tasso programmato non risponde normalmente al tasso effettivo, ma auspichiamo che almeno per il 1985 si ottenga un riequilibrio al tasso programmato d'inflazione della spesa regionale destinata ad alcuni scopi specifici. Circa la spesa pre-

vista, dalla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che riguarda i consultori familiari, forme di prevenzione per i tossicodipendenti, protezione per la maternità e l'infanzia, formazione professionale, opere universitarie, interruzione della gravidanza, spese sociali quindi di prima importanza, l'intenzione dell'emendamento è che queste destinazioni abbiano uno sviluppo nel 1985 rispetto al 1984 pari al tasso d'inflazione.

Mi sembra che questo sia il minimo che debba fare un Governo nella sua proposta di legge di bilancio, un Governo che si riserva e si arroga il diritto di decidere, anno per anno, la finanza regionale con un atteggiamento che per sè è contrario al rispetto delle autonomie, quel rispetto che è imposto dal riconoscimento delle autonomie contenuto nell'articolo 5 e nel titolo V della Costituzione. Il Governo che si arroga questo potere non dovuto dovrebbe almeno riconoscere lo sviluppo del tasso d'inflazione per spese che sono predeterminate. Si tratta di spese sociali, si tratta di quelle spese che non sono destinate a diminuire, si pensi soprattutto a quelle per i tossicodipendenti, della cui insufficienza vi è una convinzione diffusa ed in proposito la letteratura politica e non politica è notevole. Si tratta di spese che sono destinate a sostenere l'equilibrio della società civile di fronte a tutte le contraddizioni di cui la società è presa. Si tratta di spese che sono destinate ad avere uno sviluppo nella società del futuro, in quella società che con tanta retorica si dice che sta cambiando. La sostanza però dell'atteggiamento del Governo è ben lontano da simili dichiarazioni.

Siamo ancora di fronte ad un sistema di soffocamento che si presenta come insensibile di fronte alle esigenze dei cittadini, di coloro che ne hanno più bisogno, di fronte anche alle previsioni di nuove forme di sviluppo economico e addirittura all'esigenza del mantenimento di una situazione sociale che è già così pesante.

Grave e pesante deve essere il nostro giudizio e la censura se il Governo non accettasse nemmeno queste minime proposte che da questa parte vengono avanzate. E con questo raccomando l'emendamento al voto

positivo dell'Assemblea. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

BONAZZI. Se mi consente, signor Presidente, vorrei illustrare insieme l'emendamento 3.2 e l'emendamento 3.3.

Il terzo comma dell'articolo 3, per finanziare il fondo per l'esercizio dei trasporti per il 1985, si propone di prelevare 290 miliardi dal fondo di 400 miliardi, che con il provvedimento per il taglio della contingenza è stato istituito al fine di risarcire le aziende che gestiscono i servizi amministrati delle minori entrate per il 1984, derivanti dall'impossibilità di adeguare le tariffe ai costi.

Un calcolo effettuato dal Centro europeo ricerche determinava le minori entrate derivanti dal blocco delle tariffe in quasi 2.000 miliardi. Era un calcolo preventivo ed è possibile che il consuntivo dia anche risultati diversi. Certo è che quei 400 miliardi sono una somma probabilmente insufficiente per adempiere quelle finalità che ci si proponeva con la formazione del fondo che prima ho richiamato.

Chiedo quindi una informazione su questo punto, che finora non c'è stata data. Il fondo di 400 miliardi come è stato utilizzato, quali sono le richieste pendenti? Faccio queste domande perchè se il Ministro del tesoro o il Governo ci dicessero che questi 400 miliardi si sono rivelati più che sufficienti, lasciando un residuo di 290 miliardi, allora si potrebbe convenire con il provvedimento, ma i dati che a noi risultano sono ben diversi. L'operazione che si farebbe con il prelievo dei 290 miliardi sarebbe semplicemente quella di coprire una esigenza lasciandone scoperta un'altra. Questi sono i motivi per cui siamo contrari al finanziamento, sia pure parziale, del fondo di esercizio delle aziende di trasporto diminuendo un altro fondo che ha una sua destinazione specifica e che deve essere utilizzato proprio per le ragioni per cui è stato istituito e che ancora non sono state soddisfatte.

Il secondo emendamento è complementare al primo. I trasferimenti che verranno fatti alle aziende di trasporto per il 1985 devono essere calcolati sulle esigenze per il 1985 e non comprendere i trasferimenti integrativi che venissero attribuiti alle singole aziende

sul fondo che prima ho richiamato e cioè per risarcirle delle minori entrate conseguenti al blocco delle tariffe stabilito dal provvedimento per blocco della contingenza. Queste le ragioni per le quali chiediamo l'accoglimento dei due emendamenti che ho illustrato.

LOTTI. Illustrerò gli emendamenti 3.4 e 3.5 per la sostanziale identità della materia.

Già il collega Bonazzi ha illustrato la sostanza del problema: la voglio, pertanto, molto rapidamente recuperare alla nostra attenzione invitando il Senato a comportarsi in modo diverso dalle conclusioni cui è pervenuta la Camera dei deputati.

Abbiamo presentato, come Gruppo dei parlamentari comunisti, un analogo emendamento presso la Camera dei deputati, chiedendo che nella legge finanziaria fosse inserita la spesa di 430 miliardi per fronteggiare i disavanzi 1982-1983 delle aziende di trasporto pubbliche e private, disavanzi che, se non fossero in tal modo sanati, rappresenterebbero di fatto una realtà sommersa, ma gravida di pericolose conseguenze. Realtà sommersa, in quanto le aziende non potrebbero ricondurre a trasparenza l'effettiva situazione di bilancio, di grande pesantezza perchè in effetti questi 430 miliardi, che rappresentano disavanzi di gestione già maturati, sono stati concessi dal sistema di credito delle banche, delle tesorerie e gravano, con interessi elevati, sul bilancio delle aziende stesse. Pertanto, in tutta l'operazione la non sanatoria di questi 430 miliardi si conclude in una duplice spesa per le aziende di trasporto: da un lato gli interessi che le banche lucrano per questa esposizione, dall'altro le somme necessarie che in ogni caso devono essere reperite tra le risorse pubbliche per coprire questo disavanzo.

Voglio soltanto ricordare, al di là dell'aspetto meramente finanziario della questione, che questa vicenda ha delle connotazioni anche più complesse, che attengono ai rapporti fra lo Stato e le regioni. Non dobbiamo dimenticare che esiste già una sentenza della Corte costituzionale, la n. 307 del 1983, con la quale la Corte stessa ha sanzionato in modo inequivocabile che lo Stato non può

vincolare il gettito dei tributi propri delle regioni e dei comuni per far fronte a delle funzioni che hanno un prevalente interesse nazionale, tanto è vero che la Corte costituzionale, con riferimento alla spesa di trasporto pubblico, parla di «spesa di interesse nazionale».

Quindi è chiaro che queste somme devono essere ripianate con fondi di derivazione statale e che non possono essere caricate nè sui bilanci delle regioni nè su quelli dei comuni. Pertanto non comprendo perchè la legge finanziaria 1985 non abbia provveduto in tal senso, almeno fino ad ora. Il nostro è un auspicio chiaramente destinato a non trovare alcuna audienza in una maggioranza chiusa a riccio nella difesa del proprio prodotto che noi non condividiamo, con la conseguenza che regioni, aziende di trasporto e soprattutto i comuni consorziati per la gestione del trasporto pubblico sono lasciati in uno stato di assoluta difficoltà. Sia il collega Stefani che, ancor prima, il collega Triglia, nell'evidenziare l'insoddisfazione del sistema delle autonomie nei confronti dei contenuti della finanziaria 1985, hanno posto in rilievo una serie di problemi ai quali vanno aggiunti quelli derivanti dalla non copertura di questi disavanzi 1982-1983.

Il nostro emendamento pertanto si propone di ricondurre a verità la legge finanziaria, di far emergere ciò che è sommerso, di consentire alle aziende di guardare al futuro per quanto concerne la gestione con un minimo di tranquillità, di impedire che le banche e soprattutto le tesorerie continuino a lucrare interessi pesantissimi su un settore come quello del trasporto che è così importante nel nostro paese.

Mi riserverò, signor Presidente, alcune altre considerazioni quando, a proposito della legge n. 151 istitutiva del fondo nazionale trasporti, chiederemo con un apposito emendamento il finanziamento, per quanto concerne gli investimenti, anche per gli anni 1986 e 1987.

Concludo questa riflessione con una semplice annotazione. Alla Camera dei deputati i parlamentari del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente hanno ritirato un analogo emendamento a seguito dell'assicurazio-

ne, che il Ministro del tesoro in quella sede ha dato, di fronteggiare in corso di esercizio la situazione cui prima ho fatto riferimento. Noi non abbiamo motivo per mettere in dubbio la serietà dell'impegno che il Ministro si è assunto, però mi pare di comprendere che le regioni non si sono sentite cautate fino ad ora. Noi ritenevamo e riteniamo che una maggiore cautela, vale a dire la certezza che questo disavanzo di 430 miliardi sarà ripianato nel corso del 1985, la si ha solamente se nella legge finanziaria si prevede un apposito e adeguato stanziamento.

Sono questi i motivi, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che hanno spinto i senatori comunisti a presentare gli emendamenti 3.4 e 3.5 che sono tra di loro analoghi, fatta eccezione per quanto concerne l'ultimo capoverso dell'emendamento 3.4 e 3.5 che sono tra di loro analoghi, fatta eccezione per quanto concerne l'ultimo capoverso dell'emendamento 3.4, laddove si dice che «se dai certificati» — che le regioni devono presentare — «risultasse un importo complessivo superiore allo stanziamento di cui sopra la ripartizione avrà luogo per quote percentuali e il residuo disavanzo è a carico dei bilanci regionali». Su questo periodo del nostro emendamento siamo anche disponibili a non insistere. Da qui la nostra proposta contenuta nell'emendamento 3.5. Quello invece che vorremmo fosse accolto è la sostanza della nostra posizione, e cioè il recepimento nella legge finanziaria per il 1985 dell'impegno formale del Governo a sanare i disavanzi di bilancio delle aziende di trasporto pubbliche, determinatisi negli anni 1982 e 1983, iscrivendo nel bilancio dello Stato la somma necessaria di 430 miliardi.

SALVATO. In maniera molto rapida, signor Presidente, vorrei dire che si tratta di un emendamento, il 3.6, che testardamente ripresentiamo anche quest'anno, riguardante alcune questioni fondamentali che le donne portano avanti da anni circa la qualità della vita, l'applicazione di alcune leggi riguardanti i consultori, gli asili nido, l'assistenza ai tossicodipendenti. A tale riguardo noi riteniamo che sia necessario non solo destinare

maggiori somme, non solo quindi operare una netta inversione di tendenza rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria e nel bilancio, ma anche fare alcuni passi in avanti rispetto a certe scelte che lo scorso anno quest'Assemblea ritenne di non poter fare. Sarebbe quindi necessario utilizzare le risorse che possono derivare dalla mancata erogazione degli assegni familiari alle regioni non solo perchè queste leggi vengano applicate, ma anche perchè siano in grado di rispondere ai bisogni più impellenti della nostra popolazione. In questo senso invitiamo i colleghi ad approvare l'emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti. Comunque per gli emendamenti 3.4 e 3.5 riguardanti il ripiano del deficit delle aziende di trasporto per il 1982 e per il 1983, il Governo si impegna ad esaminare con le regioni e le associazioni di categoria il problema, nei tempi e nei modi da concordare, come già fu assicurato alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

LOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, a seguito dell'assicurazione nuovamente fornita dal Governo, nel senso che nel corso dell'esercizio saranno sanati i disavanzi 1982 e 1983 delle aziende di trasporto, dichiaro di ritirare gli emendamenti 3.4 e 3.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. ...

«Qualora dopo un anno dall'effettivo trasferimento alle Regioni delle somme loro spettanti per le materie delegate la percentuale delle somme non impegnate rispetto a quelle messe a disposizione a ciascuna Regione superi il 30 per cento in presenza di domanda da parte dei Comuni le somme non impegnate vengono automaticamente trasferite secondo la graduatoria regionale agli stessi».

3.0.1

SALVATO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SALVATO. Vorrei chiedere l'attenzione dei colleghi sull'illustrazione di questo mio emendamento che sarà brevissima. Con questo emendamento, in realtà, non intendiamo proporre alcun aumento di spesa: intendiamo soltanto suggerire uno strumento valido per sanare quella che io ritengo sia una profonda contraddizione del nostro paese, consistente in uno squilibrio tra aree forti ed aree deboli. Quindi sollecito soprattutto un'attenzione maggiore da parte del Parla-

mento verso le regioni meridionali. Credo che i colleghi e soprattutto le colleghe sappiano bene che proprio nelle regioni meridionali tutta una serie di leggi importantissime, pur volute dal nostro Parlamento, non sono mai state attuate, che gravi sono le responsabilità della regione per questa mancata attuazione e che nei bilanci regionali c'è una serie di residui passivi per cifre, colleghi, che hanno anche dello scandaloso.

Abbiamo voluto suggerire soltanto e semplicemente che, quando tali residui passivi non siano spesi così come dovrebbero dopo un anno, il 30 per cento di essi venga erogato ai comuni che ne hanno fatto domanda secondo la graduatoria regionale. È un criterio non soltanto di maggiore giustizia, ma anche di maggiore efficienza.

Per questo, dal momento che esso non comporta aumento di spesa, credo sia opportuno che i colleghi facciano per un attimo, anche se l'ora è tarda, una riflessione puntuale su questo argomento e che non vi sia una liquidazione troppo frettolosa, anche tenendo conto di quello che noi in queste regioni meridionali andiamo a dire. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Il parere del relatore è contrario.

NONNE, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Salvato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 4.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modifica-

to con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1985. Per il 1985 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1984 maggiorata del sette per cento.

Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento.

Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per l'anno 1985 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nello stesso articolo 8, ottavo comma, della citata legge n. 730 del 1983.

Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole camere, alla cui copertura si provvede con contestuale riduzione del capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il predetto anno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono dovute alle camere stesse.

È approvato.

ART. 5.

In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1985, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1985 la somma di lire 160 miliardi.

La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi oggi, giovedì 20 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16 e la seconda alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari